SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

260° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

INDICE

Commissioni permanenti		
3ª - Affari esteri	Pag.	3
7 ^a - Istruzione	»	16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	29
10 ^a - Industria	»	32
11 ^a - Lavoro	»	40
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	43
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	47
Organismi bicamerali		
RAI-TV	Pag.	51
Sul ciclo dei rifiuti	»	53
Schengen	»	56
Riforma amministrativa	»	57

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

98^a Seduta

Presidenza del Presidente MIGONE

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino e il direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Agostino Mathis, accompagnato dal ministro plenipotenziario Gabriele De Ceglie e dal consigliere d'Ambasciata Alessandro Stassano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri

(Seguito dell'indagine e rinvio) (R048 000, C03^a, 0001^o)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 28 maggio 1997.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto agli ospiti, fa presente che l'audizione del Direttore generale del personale costituisce l'occasione per un approfondimento tecnico relativo allo schema di decreto legislativo riguardante la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, da emanarsi in attuazione della delega disposta con la legge n.662 del 1996.

Il ministro MATHIS, ricordando i criteri posti con le successive deleghe parlamentari, illustra i principi che hanno presieduto alla stesura dello schema di decreto legislativo che il Governo ha recentemente predisposto: si è tenuto conto in primo luogo del contenimento della spesa globale e si è perseguito l'obiettivo della maggior chiarezza della composizione dell'indennità di servizio all'estero. Attualmente esiste un as-

segno corrisposto a tutto il personale inviato all'estero (ivi compresi gli insegnanti e i militari) che ha carattere onnicomprensivo ed è costruito su una base e secondo coefficienti che si sono rivelati ormai obsoleti. Si è quindi voluto ricreare una base tabellare, la si è aggiornata e rivalutata, per aggiungere quindi un coefficiente commisurato al costo della vita ed uno di valutazione del rischio e del disagio. Si è poi scorporato l'assegno per gli oneri di rappresentanza e si è proceduto a identificare le categorie cui spetta. È stato operato un taglio su tutti i dipendenti in servizio all'estero raggiungendo un risparmio di circa 15 miliardi, ma, per converso, si sono introdotti alcuni benefici – riconosciuti in tutti i contratti di lavoro – che riguardano le assicurazioni sanitarie e i contributi per spese scolastiche nonchè i rimborsi dei viaggi di congedo. Si è posto mano altresì alla revisione della classifica delle sedi eliminando il criterio della distanza come elemento fondamentale per la valutazione del disagio, considerato lo sviluppo dei mezzi di comunicazione attuali: in tale modo sono state declassate oltre 50 sedi, il che permetterà di recuperare numerose giornate lavorative. Si è altresì previsto un taglio nel caso di coniugi assegnati in servizio presso la stessa sede, evitando il cumulo dell'ammontare totale di due indennità e si è previsto un rimborso forfettario per il trasloco delle masserizie.

In una prima fase occorrerà quantificare anno per anno, sede per sede, i livelli previsti per le varie indennità e ci si augura che, una volta messo a regime, il risultato sia soddisfacente e corrispondente alle intenzioni della delega parlamentare.

Il presidente MIGONE, dopo aver brevemente ricordato l'evoluzione di questo problema più volte affrontato sin dalla scorsa legislatura, sottolinea che dal punto di vista finanziario si sta discutendo di oltre un quinto delle risorse assegnate al Ministero degli affari esteri: risorse già scarse devono essere gestite nel migliore dei modi possibile. Pur apprezzando il contenimento annunciato della spesa, domanda come si possano quantificare i servizi che sono stati aggiunti, come pure chiede un chiarimento sulla differenza lessicale fra indennità di posizione e indennità di base. Un elemento fondamentale della riforma è comunque la distinzione della funzione di rappresentanza da tutte le altre indennità, ma non sembra molto chiaro il contenuto dell'una e delle altre, come pure è da chiedersi come riuscire a conciliare la necessità della trasparenza con quella della flessibilità.

Il ministro MATHIS precisa che l'indennità di posizione riguarda lo stipendio metropolitano ed è collegata alla trasformazione dello stato giuridico dei dirigenti dello Stato. Conferma che è stato raggiunto l'obiettivo di contenere la spesa malgrado l'introduzione di *fringe benefits*. Precisa che l'assegno di rappresentanza sarà volto a coprire gli oneri di quella che si chiama rappresentanza diretta, che è costituita dalle attività di ricevimento e di cerimoniale, mentre la rappresentanza indiretta è quella che si rivolge al decoro generale della vita; scorporando dall'ISE questo assegno, si è provveduto a modularlo a seconda del livello e delle funzioni svolte. Invita poi il consigliere Stassano a fornire precisazioni tecniche.

Il consigliere STASSANO spiega essenzialmente il sistema per cui sulle basi tabellari si costruiscono le differenze di trattamento dei vari livelli; si procede quindi a moltiplicare per il coefficiente di sede, calcolato sulla base del costo della vita di ciascun paese su elaborazione di una commissione mista di rappresentanti del Ministero del tesoro, della Corte dei conti e del Ministero degli affari esteri, e in seguito si applicano le maggiorazioni per il disagio e per il rischio. Si aggiungono l'assegno di rappresentanza, le maggiorazioni per la composizione familiare e i *fringe benefits* sanitari e assicurativi. Tutti questi segmenti erano prima conglobati nel solo coefficiente di sede e, con la novità introdotta, si potrà differenziare le percentuali a seconda del carattere di ciascuna sede rendendo possibili i controlli e la trasparenza, aumentando la responsabilità dell'amministrazione nel gestire le dotazioni di bilancio.

Il senatore PORCARI, lamentando un modo di procedere che mette di fronte ai senatori un testo di estrema complessità e per di più in tempi veramente ristretti, si domanda che reazione potrebbe suscitare in colleghi stranieri la visione di questo schema incomprensibile e farraginoso, talmente confuso da domandarsi se ciò non sia fatto allo scopo di mascherare risparmi che non siano del tutto logici. La questione principale riguarda il livello che l'Italia vuole assicurare alle sue rappresentanze all'estero, se questo paese voglia o no entrare in Europa e non rischiare invece di risparmiare soldi su funzioni essenziali per versarli poi ai funzionari che effettueranno complicatissimi controlli su un sistema ancor più complicato.

Il ministro MATHIS ritiene che nella relazione che accompagna lo schema di decreto sia sufficientemente chiarito lo scopo della riforma, ispirata ad un principio di equità e di ammodernamento. La riduzione prevista rientra in criteri logici e tiene conto del decoro della vita e della motivazione al lavoro delle persone che si inviano all'estero. Certamente all'inizio le valutazioni saranno più difficili da effettuare ma, una volta messo a regime il sistema, è convinto che se ne trarrà un beneficio generale.

Il senatore CIONI, come primo approccio, osserva che questo testo non contiene una grande riforma ma solo alcuni aggiustamenti, limitandosi strettamente ai criteri già ristretti della delega. Chiede di conoscere in primo luogo se sia stato fatto un rapporto con i trattamenti offerti al personale inviato all'estero dagli altri paesi europei e, in secondo luogo, perchè si sia abbandonato il discorso relativo all'assunzione per contratto di personale locale. Inoltre sarebbe utile avere chiarimenti sul regime fiscale dell'indennità di missione all'estero, se essa ricalchi l'esperienza dei parlamentari per i quali l'incidenza altissima dell'aliquota ne dimezza l'importo. Rileva infine che la maggiorazione per i figli, per una questione di principio, dovrebbe essere uguale per tutti in quanto ritiene che dal figlio dell'ambasciatore a quello dell'usciere vi siano le stesse esigenze sanitarie, di scolarizzazione e di mantenimento.

Il ministro MATHIS assicura che lo schema di decreto legislativo sottoposto al Parlamento non è affatto farraginoso, ma tiene conto della complessità di una materia che richiede una disciplina molto analitica. Per quanto riguarda la maggiorazione percepita per i figli a carico, conferma che si tratta di una quota del 5 per cento dell'indennità di servizio all'estero spettante al genitore.

Fa poi presente che lo schema di decreto non disciplina il trattamento economico dei contrattisti italiani all'estero, in quanto vi è stata recentemente l'estensione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che ha regolato il loro *status* economico. In ogni caso non vi è una differenza sostanziale tra il posto di un dipendente di ruolo che percepisce l'ISE e il trattamento, comunque inferiore, di cui gode un contrattista italiano che svolge funzioni di pari livello.

Riferisce poi che in seno al Consiglio dei Ministri il Tesoro ha criticato la differenziazione dell'indennità base per i dipendenti delle qualifiche funzionali, a seconda che abbiano più o meno di 20 anni di servizio. Peraltro tale apparente discriminazione trova una ragione nel fatto che non vi è possibilità di carriera giuridica per tali figure professionali e, quindi, l'Amministrazione ritiene di doverle incentivare almeno con una prospettiva di carriera economica.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che la politica del personale tradizionalmente seguita dalla Farnesina è stata quella di tenere il più possibile alte le retribuzioni, per garantire un alto livello qualitativo dei dipendenti e per compensarli degli oneri che il servizio all'estero comporta, esprime la preoccupazione che il riordino in corso possa finire per scoraggiare i giovani che intenderebbero abbracciare la carriera diplomatica o le altre carriere del Ministero. Inoltre l'esclusione di alcune categorie dall'assegno di rappresentanza rischia di aprire una serie di rivendicazioni, tenuto conto anche di una certa funzione di compensazione che l'ISE ha finora avuto per dipendenti sottoposti a duri sacrifici nel corso della carriera.

Per quanto riguarda i contrattisti, chiede poi come si configura l'estensione del contratto collettivo nazionale per dipendenti titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Il ministro MATHIS riconosce che effettivamente c'è il rischio di disincentivare i migliori diplomati e laureati dal servizio per il Ministero, dal momento che l'esperienza di altri Stati mostra che si può comprimere l'indennità monetaria per il servizio all'estero solo offrendo alti fringe benefits e tenendo alta la retribuzione durante il servizio metropolitano. Fa poi presente che la maggiore decurtazione riguarderà le retribuzioni di quelle categorie che percepiranno l'assegno per gli oneri di rappresentanza, poichè le maggiorazioni per carichi di famiglia si applicheranno d'ora in avanti solo all'indennità di servizio all'estero al netto di tale assegno.

Il presidente MIGONE ringrazia gli intervenuti e fa presente che ulteriori integrazioni conoscitive saranno possibili in sede informale, allorchè sarà costituito un comitato di senatori che affiancherà il relatore nell'istruttoria sullo schema di decreto legislativo. Dichiara quindi chiusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,34, è ripresa alle ore 16,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(2943) Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e sospensione)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, il quale fa presente che l'Italia si trova in una situazione imbarazzante in molti organismi finanziari intenazionali, a causa degli arretrati accumulati negli ultimi anni nel pagamento dei contributi che si è impegnata a versare. Si tratta di veri e propri impegni internazionali, derivanti dall'adesione agli enti di cui trattasi, nonchè dalle successive decisioni di ricostituzione delle risorse, ripartite tra i vari paesi contributori secondo precise quote. Tali ritardi derivano in parte dalle difficoltà di bilancio negli ultimi esercizi finanziari, ma anche dalle lungaggini nell'*iter* parlamentare di alcuni disegni di legge.

È questo il caso dei sei disegni di legge approvati dalla Commissione in sede deliberante circa un anno fa e non ancora esaminati dalla Camera dei deputati. Peraltro tra questi disegni di legge ve ne sono due – gli atti Senato nn. 1469 e 1470 – che riguardano la VI e la V ricostituzione delle risorse rispettivamente del Fondo africano di sviluppo e del Fondo asiatico di sviluppo, cioè i due organismi per i quali il disegno di legge in esame autorizza la partecipazione italiana alle successive ricostituzione delle risorse. Vi sarebbe pertanto un imbarazzo in più, se esso entrasse in vigore prima degli altri disegni di legge logicamente e cronologicamente precedenti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il relatore esprime un giudizio positivo sull'introduzione dell'articolo 6 del testo in esame – nel quale si prevede una relazione annuale contenente maggiori informazioni rispetto a quella già prevista dalla legge n.49 del 1987 – mentre giudica negativamente la modifica all'articolo 8, che vanifica l'intento del Governo di facilitare l'erogazione dei contributi a partire dal 2000, addirittura prevedendo una procedura più complessa dell'attuale. Prospetta pertanto la duplice possibilità di sopprimere la modifica apportata dalla Camera, ovvero l'intero articolo 8, nonchè l'eventuale inserimento nel testo in esame delle disposizioni già approvate dalla Commissione nell'ambito dei sei disegni di legge cui ha fatto riferimento in precedenza.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere tutte le posizioni espresse dal relatore.

Il sottosegretario FASSINO concorda con il relatore per i giudizi espressi sulle due modifiche apportate dalla Camera e chiede una breve

sospensione, per verificare con gli uffici la praticabilità delle proposte del relatore.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la discussione del disegno di legge, che riprenderà dopo il successivo punto all'ordine del giorno.

(2911) Proroga dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore VOLCIC, che pone in risalto da una parte il carattere eterogeneo del disegno di legge e, dall'altra, l'elemento unificante, che è la proroga dell'efficacia di disposizioni che hanno esaurito i loro effetti nell'anno trascorso.

L'articolo 1 reca la proroga di un anno della durata in carica della Commissione per il contenzioso, che costerà 350 milioni di lire ma ne dovrebbe far risparmiare molti di più, assistendo la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in numerose vertenze con le imprese private. L'articolo 2 estende fino al 2000 le provvidenze in favore dei profughi, prevedendo uno stanziamento annuale di 600 milioni di lire, pari a quello in essere nell'ultimo triennio.

L'articolo 3, che prevede un contributo di 3 miliardi annui a favore del Servizio sociale internazionale-Sezione italiana, dovrebbe essere soppresso, senza pregiudizio per tale organismo, poichè esso si occupa prevalentemente di adozioni internazionali e appare quindi giusto affrontare questo problema nella sede appropriata, cioè nel disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja, che è in corso di esame da parte delle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Peraltro nell'ultimo triennio il contributo è stato pari a 2 miliardi di lire e negli anni precedenti a un solo miliardo.

L'articolo 4, che prevede per la minoranza italiana in Slovenia e in Croazia un contributo di 8 miliardi per ciascun anno del prossimo triennio – come già disponeva per il triennio trascorso la legge n.295 del 1995 – dovrebbe essere integrato prevedendo uno stanziamento di pari importo per la minoranza slovena in Italia. In tal modo si manterrebbe la contestualità che, dal 1991 in poi, ha consentito al Parlamento di rispondere in maniera equilibrata alle attese delle due minoranze.

Soffermandosi in particolare sui profili storici della comunità italiana in Istria, il relatore Volcic pone in risalto che nel dopoguerra la maggior parte degli italiani ivi residenti decisero di trasferirsi in Italia; coloro che invece aderirono per ragioni ideologiche al regime di Tito restarono nei centri in cui vivevano e divennero rapidamente una minoranza, poichè popolazioni slovene e croate presero il posto degli italiani che erano partiti. Col passare degli anni e delle generazioni, vi fu però un profondo cambiamento culturale e politico nella comunità italiana, che divenne un elemento propulsivo di democrazia e influenzò positivamente anche la maggioranza di nazionalità slava dell'Istria.

L'articolo 6 reca la conservazione di somme che nell'esercizio 1997 erano iscritte nel bilancio preventivo in conto competenza e in conto residui, in applicazione di quattro leggi di spesa assai importanti per la politica estera italiana: la legge relativa agli accordi di Schengen, quella sulle iniziative a favore dei paesi dell'Europa centro-orientale, quella sugli interventi per il bacino dell'Isonzo e infine la legge relativa all'accordo con la Russia per lo smantellamento delle armi nucleari.

Infine il relatore annunzia la presentazione di un ulteriore emendamento – in aggiunta a quelli recanti le modifiche già esposte – al fine di sanare gli effetti del decreto-legge n.380 del 1997, recante proroga del termine per la presentazione di alcune dichiarazioni, previste dalla Convenzione di Parigi, da parte di operatori nel settore chimico.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI, rilevato che nel secondo comma dell'articolo 4 si prevede una riserva di stanziamento in favore degli interventi indicati dall'Unione italiana, chiede al relatore se si tratta di un'associazione che offra garanzie di democraticità.

Il relatore VOLCIC ribadisce che la prima generazione della minoranza italiana era costituita da fiancheggiatori di Tito, i cui figli sono oggi convinti democratici.

Il senatore PORCARI si dichiara favorevole all'articolo 4 e ai relativi emendamenti presentati dal relatore, chiedendo peraltro al Governo informazioni sul modo in cui sono spesi i soldi stanziati a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, nonchè della minoranza slovena in Italia.

Il senatore RUSSO SPENA si associa alle considerazioni generali del relatore e annunzia la presentazione di tre subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 4. Con due subemendamenti alternativi, propone di elevare lo stanziamento a favore della minoranza slovena a 8.670 milioni per ciascun anno del triennio o, in subordine, per gli anni 1999 e 2000.

Inoltre con il terzo subemendamento si propone il coinvolgimento della Comunità autogestita della nazionalità italiana in Slovenia (C.A.N.) nella convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l'Università popolare di Trieste, che il relatore vorrebbe estendere anche all'Unione italiana.

Il senatore PIANETTA chiede chiarimenti sulla Commissione per il contenzioso di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla sua composizione e alle sue funzioni, nonchè alle ragioni per cui dovrebbe essere prorogata la sua attività. Dichiara poi di concordare con il relatore circa la soppressione dell'articolo 3, poichè il Servizio sociale internazionale-Sezione italiana è uno dei numerosi enti che operano nel settore delle adozioni internazionali e, dunque, la sede appropriata per va-

lutare eventuali finanziamenti è certamente il disegno di legge all'esame delle Commissioni 2^a e 3^a riunite, che tra l'altro prevede una procedura di autorizzazione dell'attività di tali enti da parte dell'istituenda Commissione per le adozioni internazionali.

Il sottosegretario FASSINO fa presente che il ricorso a frequenti proroghe legislative è inevitabile nel caso di impegni internazionali la cui realizzazione non dipende solo dalle autorità italiane. Ciò vale a spiegare l'opportunità di mantenere in bilancio le somme previste nell'esercizio 1997 in conto competenze e in conto residui, limitatamente alle leggi indicate all'articolo 6.

Risponde poi ai quesiti del senatore Pianetta, precisando che la proroga di un anno della Commissione per il contenzioso dovrebbe consentire di smaltire buona parte delle vertenze con le imprese private, che avrebbero potuto gravare pesantemente sulle finanze pubbliche se il Ministero non si fosse attrezzato con il decreto-legge che alla fine del 1993 istituì tale commissione. Si dichiara poi favorevole agli emendamenti del relatore riguardanti l'articolo 4, mentre preannunzia un parere contrario sui tre subemendamenti presentati dal senatore Russo Spena.

In particolare, non si può confondere la Comunità autogestita della nazionalità italiana in Slovenia – che è un'articolazione interna di quello Stato – con l'Unione italiana, che sorse all'inizio del 1991 per unificare gli organismi rappresentativi delle comunità italiane in Istria e in Dalmazia. Dopo la separazione della Slovenia dalla Croazia, l'attività dell'Unione italiana è fondamentale per garantire il permanere di un'identità italiana in Slovenia, dove vi sono soltanto 3.000 cittadini di nazionalità italiana, che non potrebbero sostenere alcuna iniziativa di un certo rilievo senza l'apporto dei 37.000 italiani cittadini della Croazia. Il Governo intende perciò continuare ad assistere in tutti i modi l'Unione italiana, di cui chiederà tra pochi giorni la registrazione tra le associazioni di diritto privato previste dall'ordinamento sloveno.

Fa poi presente al senatore Porcari che i finanziamenti alla minoranza in Slovenia e in Croazia sono impiegati, attraverso l'Università popolare di Trieste, in quattro principali filoni: le scuole della minoranza italiana, le attività editoriali, la compagnia teatrale «Il dramma italiano» e altre attività culturali.

Il sottosegretario Fassino precisa poi che il Governo ha finalizzato sull'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero del tesoro 8 miliardi per interventi a favore della minoranza slovena, ma non ha inserito la norma sostanziale nel disegno di legge in discussione, ritenendo di provvedere a tale scopo con un distinto disegno di legge. Ciò premesso, si dichiara favorevole alla proposta del relatore di stanziare contestualmente i contributi per le due minoranze, mentre non può accogliere i due subemendamenti proposti dal senatore Russo Spena perchè l'accantonamento in fondo speciale non consentirebbe l'integrale copertura finanziaria di un contributo di 8.670 milioni. Peraltro s'impegna, a nome del Governo, a cercare nel corso dell'esercizio finanziario di reperire in altre tabelle di bilancio un'ulteriore somma di 670 milioni, come già avvenne nel 1997.

Il relatore VOLCIC prende atto dell'impegno testè assunto dal rappresentante del Governo e dichiara di condividere il suo parere sui subemendamenti del senatore Russo Spena. Chiede poi chiarimenti sulla minacciata chiusura dei ripetitori televisivi di Capodistria, che porterebbe all'oscuramento delle televisioni italiane in Croazia.

Il sottosegretario FASSINO fa presente che la questione dei ripetitori di Capodistria è assai complessa, ma viene seguita con attenzione dal Governo, che intende inoltre proporre alla Slovenia e alla Croazia la realizzazione di una televisione transfrontaliera.

La senatrice SQUARCIALUPI suggerisce di sollevare nell'ambito dell'Iniziativa Centro-Europea le due questioni relative ai ripetitori di Capodistria e alla televisione transfrontaliera.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che la minoranza slovena in Italia non rappresenta una realtà omogenea, ritiene opportuno approvare l'emendamento del relatore volto a inserire il relativo contributo nell'articolo 4. Sottolinea poi l'importanza di un finanziamento alla minoranza italiana disposto con una legge, mentre altri Stati sostengono le proprie minoranze all'estero in maniera non sempre chiara ed evidente; è poi essenziale mantenere il collegamento tra le comunità italiane in Slovenia e in Croazia, almeno finchè vi saranno tra i due Stati rapporti di buon vicinato e di collaborazione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Avverte che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge, ma bisognerà acquisire il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti che recano maggiori oneri finanziari. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

(2943) Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione dianzi sospesa.

Il relatore CIONI, sulla base delle intese intercorse con il Governo e con i Gruppi parlamentari, propone di sopprimere interamente l'articolo 8 e di rivolgere una forte sollecitazione alla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, perchè proceda quanto prima all'esame dei disegni di legge approvati dal Senato in materia di contributi agli organismi finanziari internazionali, con particolare riguardo agli atti Senato nn. 1469 e 1470.

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole e avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Con distinte votazioni sono approvati gli articoli da 1 a 7, mentre è respinto l'articolo 8. È poi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 17,58.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2911

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 IL RELATORE

Art. 4.

(Interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e della minoranza slovena in Italia)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2000. A tale scopo è autorizzata, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, la spesa di lire 8.000 milioni per lo stanziamento a favore della minoranza slovena – di cui al comma 1 – e di lire 8.000 milioni per quello a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge citata».

4.1 IL RELATORE

All'emendamento 4.1, sostituire le parole: «8.000 milioni a favore della minoranza slovena» con «8.670 milioni a favore della minoranza slovena».

4.1/1 Russo Spena

All'emendamento 4.1, sostituire le parole da: «a tale scopo» fino a «minoranza slovena» con le seguenti: «a tale scopo è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di 8.000 milioni e di 8.670 milioni per gli anni 1999 e 2000 per lo stanziamento a favore della minoranza slovena».

4.1/2 Russo Spena

Al comma 2, dopo le parole: «tra il Ministero degli affari esteri» aggiungere le altre: «, l'Unione italiana».

4.2 IL Relatore

All'emendamento 4.2, dopo le parole «dell'Unione italiana» aggiungere le altre: «e della C.A.N. (Comunità Autogestita della Nazionalità italiana in Slovenia)».

4.2/1 Russo Spena

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998, e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando – quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000 – l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

5.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. ...

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380 recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93.

2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulle armi chimiche, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993».

6.0.1 IL RELATORE

ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

161^a Seduta

Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Toia e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA ALLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'INFANZIA (A007 000, C07ª, 0061°)

La senatrice BRUNO GANERI ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 425, recante l'istituzione della figura del tutore scolastico, attualmente assegnato alla Commissione istruzione in sede referente. Ferma restando tale assegnazione – che risulta opportuna perchè il tutore scolastico è una figura incardinata nell'amministrazione scolastica ella auspica che su tale disegno di legge sia chiamata ad esprimere il proprio parere la Commissione speciale per l'infanzia.

Il presidente OSSICINI, concordando su tale proposta e preso atto del consenso della Commissione, avverte che chiederà al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, che la Commissione speciale per l'infanzia sia chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 425.

IN SEDE REFERENTE

(2773) AGOSTINI ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il relatore MONTICONE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo, a condizione che sia riformulata la norma di copertura finanziaria. A tal fine, egli presenta l'emendamento 1.1, che recepisce testualmente il parere della Commissione bilancio.

Previo parere favorevole del sottosegretario SOLIANI, l'emendamento 1.1 è posto ai voti ed accolto, così come – con separata votazione – l'articolo 1 come modificato.

Il relatore MONTICONE propone quindi di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante. Il PRESIDENTE, constatata l'unanimità dei Gruppi presenti alla seduta, si riserva di verificare il consenso dei rappresentanti del Gruppi non presenti, acquisito il quale trasmetterà alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento di sede.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina del trattamento economico spettante a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in servizio all'estero» (n. 200)

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio) (R139 b00, C03ª, 0002°)

Riferisce alla Commissione la relatrice PAGANO, la quale ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni al-la Commissione affari esteri, competente nel merito, sullo schema di decreto legislativo in titolo dal momento che fra il personale in servizio all'estero cui esso si riferisce è compreso anche il personale di ruolo della pubblica istruzione in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Per il riordino del trattamento economico del suddetto personale, prosegue la relatrice, lo schema di decreto in esame modifica (articoli 30-44) l'attuale disciplina contenuta nel testo unico delle leggi sulla scuola, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevedendo – in conformità alla legge di delega – una riduzione della spesa complessiva di circa 4 miliardi all'anno. Tale riduzione si articola nei vari capitoli di spesa (2502 – supplenze; 2503 – assegni di sede; 2505 – rimborso spese di trasporto; 2506 – spese di viaggio; 2508 – provvidenze scolastiche; nuovo capitolo – spese per assicurazioni) e comprende anche l'effetto dovuto ai maggiori oneri fiscali e previdenziali.

Con riferimento alle supplenze, la relatrice osserva che tale materia, così come quella riguardante i congedi e le aspettative, in base alla legislazione vigente, è demandata alla contrattazione sindacale e di set-

tore. Conseguentemente, le norme relative dovrebbero essere a suo giudizio più correttamente riferite all'impegno del Governo nella contrattazione sindacale di settore, anzichè essere inserite nel testo del decreto, così come d'altronde richiesto anche dalle organizzazioni sindacali della scuola.

Il coefficiente di sede, prosegue poi la relatrice, continuerà ad essere fissato annualmente con decreto interministeriale e dovrà riflettere il livello del costo della vita, per ciascuna sede così come risulterà dai dati statistici internazionali. Le modifiche del decreto legislativo riguardano pertanto, per quanto concerne gli assegni di sede, le cosiddette basi tabellari. Sotto tale profilo, si prevede una unificazione per quanto riguarda il personale direttivo, elevando la misura prevista per i direttori didattici, ma mortificando forse eccessivamente quella dei presidi di scuola secondaria superiore ed inferiore, nonchè quella riguardante i responsabili amministrativi.

Il provvedimento, per rendere sostenibili tali diminuzioni, prevede una fase transitoria (durante la quale la diminuzione delle basi tabellari dovrà mantenersi entro il 3 per cento) che dovrebbe durare fino al rientro del personale superiore metropolitano o al trasferimento di sede di questo. Tale norma riguarda soltanto, precisa la relatrice, 45 dipendenti attualmente in servizio.

In termini complessivi, nella fase transitoria a fronte di una spesa annua di circa 117 miliardi, necessaria per la retribuzione di 1.272 dipendenti, per la spesa delle supplenze e per le altre misure accessorie, il risparmio annuo previsto per i soli assegni di sede è di circa 19 milioni, destinato tuttavia a salire a 800 milioni quando la normativa entrerà a regime.

Passando poi ad una analisi dettagliata dell'articolato, la relatrice suggerisce una serie di specifiche proposte di modifica.

Per quanto riguarda l'articolo 30, che modifica l'articolo 651 del testo unico sulle supplenze temporanee, prevedendo una riduzione di spesa di circa 2 miliardi, osserva che inopportunamente, al comma 6 del suddetto articolo, viene indicato il limite di sei giorni per effettuare le nomine di supplenza, contrariamente al limite di undici giorni vigente per la stessa materia sul territorio metropolitano.

A suo giudizio è opportuno pertanto equiparare il suddetto limite prevedendo un maggiore impegno del personale di ruolo, ad esempio attraverso l'obbligo di completamento dell'orario di cattedra e con l'attribuzione dell'orario aggiuntivo fino a 24 ore settimanali. Deve essere inoltre esplicitamente e tassativamente vietato l'utilizzo del completamento orario del personale di ruolo in attività scolastiche non attinenti al servizio d'istituto nelle scuole statali.

Sempre con riferimento all'articolo 651 occorre poi vincolare maggiormente «l'idoneità» del titolo di studio intendendola nel senso dell'«equipollenza» ai titoli di studio previsti per l'area metropolitana.

Ai fini di un ulteriore risparmio nella spesa relativa alle supplenze, si potrebbe altresì richiamare l'esigenza di una rigorosa applicazione della disciplina riguardante la costituzione dei posti orario anche fra spezzoni di materie diverse e anche se collocati in più sedi

agevolmente raggiungibili, o fra discipline affini a parità di titoli di studio richiesti.

Per quanto riguarda l'articolo 31, a giudizio della relatrice la tabella prevista al comma 9 dovrebbe essere modificata riequilibrando la misura prevista per gli assegni di sede a regime per alcune categorie di personale, come per esempio i presidi di scuola secondaria di primo e secondo grado e i responsabili amministrativi.

Quanto poi all'articolo 33, ella ritiene opportuno precisare che l'indennità di sistemazione riguarda solo la prima sede di nomina all'estero e non già quelle eventualmente raggiunte in seguito a trasferimento a domanda, conseguendo così economie con le quali potrebbero essere ricoperti i maggiori oneri derivanti dal riequilibrio suggerito con riferimento all'articolo 31.

Per quanto riguarda infine gli articoli 34 e 38, la relatrice ritiene che i contributi riguardanti le spese per l'abitazione devono essere sottoposti comunque a valutazione da parte delle competenti autorità consolari, mentre devono essere escluse dal rimborso le spese di trasporto degli effetti riguardanti i trasferimenti volontari.

Conclusivamente, ella propone di esprimere le osservazioni suesposte alla Commissione di merito, invitando comunque il Governo a manifestare preliminarmente il proprio orientamento in ordine alla opportunità di mantenere o meno nel testo del decreto la parte relativa alla disciplina delle supplenze e a dar conto dell'eventuale seguito di incontri avuti sul tema con le organizzazioni sindacali di settore.

Il sottosegretario TOIA, premesso che uno dei capisaldi della riforma proposta con lo schema di decreto in esame è il conseguimento di una maggiore trasparenza nella configurazione delle indennità per i pubblici dipendenti all'estero, conferma che il Governo ha incontrato i rappresentanti sindacali per verificare le possibilità di una intesa sulle questioni più controverse. Precisa peraltro che a giudizio del Ministero le modifiche recate dallo schema di decreto in esame alla disciplina delle supplenze riguardano pressochè esclusivamente la parte relativa agli emolumenti, senza interferire con la parte relativa all'organizzazione. Non vi è dunque, secondo il Ministero, alcun rischio di eccedere i termini della delega contenuta nella legge n. 662 del 1996, da cui lo schema di decreto trae origine. Se poi lo schema stesso contiene alcune norme di dettaglio per le quali può essere opportuno individuare uno strumento più appropriato, il Governo è disponibile ad un confronto che tuttavia, ribadisce il Sottosegretario, non può estendersi al riordino degli emolumenti. Non va d'altra parte dimenticato che attualmente l'attribuzione delle supplenze a docenti già residenti all'estero comporta la corresponsione di emolumenti che comprendono l'indennità di servizio all'estero, configurando una incongruenza sia formale che sostanziale. Occorre pertanto un provvedimento di razionalizzazione, quale lo schema di decreto in titolo senz'altro si configura.

Si apre il dibattito.

Il senatore BISCARDI coglie l'occasione per riproporre l'opportunità di attribuire al Ministero della pubblica istruzione ogni competenza sul personale docente, ivi compreso quello che svolge il proprio servizio all'estero, secondo un indirizzo già approvato dal Senato in sede di manovra finanziaria per il 1993 e successivamente respinto dalla Camera dei deputati. Ciò assicurerebbe infatti ai docenti quella necessaria omogeneità di trattamento che attualmente è messa fortemente in discussione.

A giudizio del senatore MASULLO, la gestione dell'attività svolta dai dipendenti della Pubblica amministrazione all'estero è stata finora assai poco chiara e, per così dire, «riservata». Dopo essersi richiamato ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato sull'argomento che finora non ha avuto risposta, chiede poi chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione degli assegni di sede, che sembrano determinare incomprensibili sperequazioni fra personale docente universitario e personale docente scolastico.

Il senatore MONTICONE ritiene che la competenza sugli istituti di cultura dovrebbe senz'altro restare in capo al Ministero degli affari esteri, rappresentando un aspetto saliente della politica estera di ogni Paese; la competenza sugli aspetti formativi potrebbe invece più opportunamente essere trasferita al Ministero della pubblica istruzione, secondo una ripartizione di attribuzioni più coerente con l'ordinamento.

Chiede poi conferma del fatto che gli istituti scolastici all'estero siano quasi interamente gestiti da personale supplente, con un conseguente forte incremento degli oneri.

Anche il senatore RESCAGLIO ritiene indispensabile garantire una evidente visibilità culturale dell'Italia all'estero, soffermandosi in particolare sull'esigenza di assicurare criteri trasparenti nella scelta del personale da destinare alle sedi estere.

In una breve interruzione, il sottosegretario TOIA precisa che gli istituti italiani di cultura all'estero sono di competenza dell'Area promozione ed educazione del Ministero degli affari esteri, mentre gli istituti scolastici si distinguono tra scuole e corsi destinati agli emigrati (di competenza della Direzione per l'emigrazione, con il concorso di insegnanti provenienti dal Ministero della pubblica istruzione) e istituti scolastici italiani all'estero (di competenza della Direzione culturale, che opera tuttavia di concerto con il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda ad esempio gli ordinamenti scolastici). Il Governo è comunque pienamente disponibile ad un approfondimento della questione, tanto più che le esigenze formative degli italiani all'estero potrebbero essere soddisfatte anche attraverso altri strumenti, come ad esempio l'inserimento di docenti italiani nelle istituzioni scolastiche straniere, sui quali sarebbe auspicabile un costruttivo confronto tra il Ministero degli affari esteri e la Commissione istruzione.

Interviene quindi il senatore MARRI, il quale ritiene di non potersi associare alle considerazioni positive finora espresse sullo schema di decreto in titolo. Il personale che svolge la propria attività all'estero conosce infatti situazioni di particolare disagio, cui bisogna corrispondere efficacemente. Si esprime quindi in senso nettamente contrario ad un riordino delle basi tabellari che conduca ad un loro livellamento, lamentando gli squilibri conseguenti da una riduzione delle competenze dei presidi, un corrispondente esiguo incremento di quelle degli insegnanti elementari ed una sostanziale stasi di quelle degli insegnanti superiori.

Dopo aver convenuto sull'esigenza di equiparare la disciplina delle supplenze all'estero con quella del territorio metropolitano, manifesta infine l'auspicio che i risparmi conseguiti con le norme in esame non vadano a compensare livellamenti stipendiali di altro personale in servizio all'estero, ma siano reinvestiti a favore dello stesso personale docente.

Il senatore ASCIUTTI invita ad affrontare la tematica delle indennità dei pubblici dipendenti all'estero in una visione globale, che tenga conto di tutto il personale pubblico, indipendentemente dalla amministrazione di provenienza. A suo giudizio, vi sono infatti attualmente forti squilibri, che innescano tensioni fra diverse categorie di personale, senza trovare alcuna giustificazione nel tipo di attività svolta.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale ricorda anzitutto che, se per quanto riguarda le indennità è senz'altro opportuno stabilire criteri omogenei per tutti i pubblici dipendenti che svolgono la propria attività all'estero, non può neanche essere dimenticato che il personale docente è inquadrato presso il Ministero della pubblica istruzione, da cui discende il relativo trattamento giuridico ed economico. Raccoglie poi le osservazioni relative alla disciplina delle supplenze, per le quali ritiene indispensabile raggiungere una condizione di parità con quanto avviene nel territorio nazionale. Esprime poi apprezzamento per l'iniziativa del Sottosegretario relativamente ad un più ampio confronto con il Ministero degli affari esteri, quale segnale per una revisione più organica. Ritiene comunque prioritario garantire fin d'ora pari possibilità di accesso alle sedi estere a tutti i dipendenti aventi medesimi requisiti, secondo criteri di ineccepibile trasparenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2773

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 671, le parole "lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "lire 1.347.885.830".

1-bis. Per l'attuazione della citata legge n. 671 del 1996, è autorizzata la spesa di lire 3.652.113.170, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

1.1 Monticone, relatore

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

153^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il ministro delle comunicazioni Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C08^a, 0013^o)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Baldini è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per quanto concerne l'audizione del ministro Maccanico.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo, limitatamente all'audizione del Ministro.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle comunicazioni in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (R046 001, C08^a, 0005^o)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, il quale coglie tra l'altro l'occasione per chiedere l'opinione del Ministro delle comunicazioni sia sulla questione del Consiglio di amministrazione della RAI sia su quella delle frequenze per il terzo gestore del radiomobile, nonchè un aggiornamento sulle intenzioni del Governo in ordine alla prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 1138 di riforma del

sistema delle telecomunicazioni, interviene il ministro MACCANICO, il quale ricorda che l'articolo 24 della legge n. 223 del 1990 aveva a suo tempo stabilito che, su richiesta dei Presidenti delle Camere, la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo dovesse predisporre una rete radiofonica per la trasmissione dei lavori parlamentari. Poichè la RAI non è stata in condizioni di provvedere a tale adempimento, con un decreto-legge del 1993 fu autorizzato il Ministero delle poste e telecomunicazioni a stipulare convenzioni con soggetti anche privati. Da qui nasce l'esperienza di Radio Radicale, in virtù di una convenzione triennale scaduta il 21 novembre 1997.

A ridosso di tale scadenza, il Ministero delle comunicazioni aveva predisposto un contratto di servizio con la RAI, il cui articolo 14 prevedeva appunto che la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari fosse diramata dalla concessionaria pubblica. Lo schema di contratto in questione, peraltro, ottenne il parere favorevole – senza riserve sul punto – da parte della Commissione bicamerale di vigilanza. Poichè però si è reso subito evidente che la RAI avrebbe potuto assicurare solo parzialmente il servizio, già con la legge finanziaria è stata stanziata una somma di 2 miliardi per la proroga al 31 gennaio del servizio offerto da Radio Radicale. Inoltre, con due distinti ordini del giorno approvati dai due rami del Parlamento si è impegnato il Governo a non interrompere il servizio e quasi 500 parlamentari, con un loro appello, hanno chiesto di rivedere l'articolo 14 del contratto.

A questo punto, il Consiglio dei ministri ha ritenuto di predisporre un disegno di legge (che sarà presentato nei prossimi giorni al Parlamento) recante una lunga proroga della convenzione con Radio radicale al fine però di garantire il corretto svolgimento di una gara aperta a tutti i soggetti interessati.

Per quanto concerne le dimissioni del Presidente della RAI, osserva che a suo giudizio la normativa vigente consente di provvedere all'integrazione del Consiglio di amministrazione, ma si tratta di una valutazione riservata ai Presidenti delle Camere. L'incidente occorso in queste ore, peraltro, dimostra come si imponga la necessità di accelerare i tempi della riforma della RAI e a tale proposito tra le proposte di modifica al disegno di legge n. 1138 (che il Governo si accinge a presentare nei prossimi giorni al fine di riavviare l'*iter* del provvedimento) esistono anche norme sul riordino della concessionaria pubblica. Il Governo non si opporrebbe all'ipotesi di emendare il disegno di legge n. 1138 introducendovi anche le norme sulle nomine del Consiglio di amministrazione della RAI contenute in talune proposte di legge pendenti presso la Camera dei deputati, anche se deve registrare che questi ultimi provvedimenti sono già stati inseriti nel calendario dei lavori dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto concerne la questione del terzo gestore del radiomobile, fa presente che il Governo è stato costretto a varare un decreto-legge (atto Senato n. 2982) perchè non è stato possibile espletare le procedure di gara entro il 31 dicembre scorso (in particolare, la selezione dei valutatori ha richiesto tempi più lunghi del previsto). Ora, l'introduzione di un terzo gestore richiede l'assegnazione delle frequenze DCS 1800, che

nelle intenzioni del Governo avrebbe dovuto realizzarsi contestualmente all'esito della gara. A tale riguardo, difende la scelta operata dal Governo con il testo del decreto-legge in questione, che rappresenta una soluzione equilibrata per garantire la rapida assegnazione delle frequenze all'esito della gara. Anzi, è lieto di registrare una dichiarazione di oggi del Commissario Van Miert, il quale ha espresso approvazione per l'operato del Ministro delle comunicazioni ed ha invece stigmatizzato le posizioni critiche manifestate sul decreto-legge dai vertici di Telecom Italia Mobile.

Si apre il dibattito.

Il senatore ERROI, dopo aver ringraziato il Ministro per i chiarimenti forniti e nel prendere atto con piacere delle dichiarazioni del Commissario Van Miert in merito alle decisioni del Governo sulla gara per il terzo gestore del servizio radiomobile DCS 1800, ritiene tuttavia che la questione vada approfondita, data la sua delicatezza, in relazione ai tempi di svolgimento della gara.

Interviene quindi il senatore SEMENZATO che chiede al Ministro, in merito alla proroga della concessione a Radio Radicale per la trasmissione dei lavori parlamentari, come debba essere interpretato l'articolo 14 del contratto di servizio con la RAI. Va infatti tenuto presente che nel nuovo calcolo del canone RAI per l'anno 1998 la concessionaria pubblica aveva tenuto in considerazione anche i costi della rete dedicata ai lavori parlamentari. Quanto poi ai problemi della gara da espletare per questo servizio ritiene sia necessaria una valutazione della qualità della messa in onda dei lavori parlamentari che, senza la mediazione giornalistica, non sempre appaiono del tutto comprensibili al grande pubblico. Chiede poi al Ministro se la proroga della concessione a Radio Radicale blocchi la RAI nella possibilità di sperimentare a sua volta la trasmissione dei lavori del Parlamento. Ritiene infine che sulla questione della trasmissione dei lavori parlamentari sia da valutare anche il fatto che il costo della concessione a Radio Radicale è assai più alto di quello preventivato dalla RAI e chiede se a quest'ultima saranno concesse le frequenze per poter espletare questo servizio. Ricorda da ultimo che, in merito alla trasparenza dei requisiti per partecipare alla gara, sarebbe opportuno valutare anche un fatto, certamente non centrale, che Radio Radicale è anche l'organo di partito della Lista Pannella.

Il senatore TERRACINI dichiara di non condividere le osservazioni avanzate dal senatore Semenzato e invita la Commissione a prendere atto dei dati di ascolto di Radio Radicale che in questi anni ha fatto un'esperienza preziosa che non andrebbe dispersa. Sul problema del servizio radiomobile DCS 1800 ritiene poi che il Governo avrebbe potuto scegliere una soluzione meno drastica di quella prospettata nel disegno di legge n. 2982 circa i tempi di espletamento della gara. Ritiene infine opportuno porre all'attenzione del Ministro il problema del cablaggio sul quale la Stet ha cominciato a lavorare

qualche anno fa e sul quale dovrà arrestarsi con costi non irrilevanti per la collettività.

Il senatore BALDINI esprime le perplessità del suo Gruppo sulla soluzione prospettata dal Governo in relazione al problema della concessione a Radio Radicale della trasmissione dei lavori parlamentari sia in considerazione delle prese di posizione di molti Gruppi parlamentari, dei senatori a vita e anche di membri della Corte costituzionale sulla necessità di mantenere questa voce nel mondo dell'informazione sia per l'apprezzamento di un servizio pubblico svolto fin qui da questa radio con grande imparzialità. Sarebbe stato infatti auspicabile che a Radio Radicale fosse rinnovata la concessione per un triennio e che il disegno di legge annunciato dal Ministro avesse trovato la forma di decreto-legge per sanare questo periodo in cui, pur senza concessione, Radio Radicale sta trasmettendo i lavori parlamentari. Avanza quindi perplessità anche sui criteri ricordati dal Ministro per lo svolgimento della gara relativa alla concessione per la trasmissione dei lavori parlamentari: ritiene infatti che la RAI non sia in grado di poter trasmettere in modo altrettanto imparziale di Radio Radicale queste trasmissioni. Chiede infine quale sia la posizione del Governo in merito alle dimissioni del Presidente della RAI, ciò consentirebbe infatti di intravedere quali sono le ipotesi che l'Esecutivo intende avanzare sia in relazione al prosieguo dei lavori sul disegno di legge n. 1138 che sulla nuova struttura della concessionaria radiotelevisiva pubblica.

Il senatore LAURO chiede al Ministro chiarimenti sull'onere della concessione a Radio Radicale e su quale sarà l'utilizzo delle frequenze attualmente in uso di questa radio qualora essa non espletasse più il servizio di trasmissione dei lavori parlamentari. In merito poi al problema del cablaggio sollevato dal senatore Terracini pone all'attenzione del Ministro le necessità delle isole minori in questo settore.

Il senatore CÒ dichiara anzitutto di condividere le proposte illustrate dal Ministro nell'affrontare i problemi riguardanti la concessione sulla trasmissione dei lavori parlamentari a Radio Radicale in quanto ciò impone un chiarimento tra tutte le forze politiche sul concetto di servizio pubblico. Questo chiarimento sarà peraltro indispensabile se si arriverà a riprendere l'*iter* del disegno di legge n. 1138, ripresa che, data la crisi del vertice del Consiglio di amministrazione RAI, a questo punto diventa urgente. Chiede inoltre quale sarà il destino delle frequenze di Radio Radicale e ricorda che questa concessione era nata come soluzione transitoria che comunque andava superata con un assetto definitivo. Dichiara inoltre di condividere i criteri di trasparenza ricordati dal Ministro per la gara relativa all'assegnazione delle frequenze per il servizio radiomobile DCS 1800 in vista della possibile partecipazione di soggetti di natura pubblica alla gara stessa.

Il senatore BOSI si associa alle dichiarazioni del senatore Cò circa la necessità di un approfondimento del significato di servizio pubblico nel settore dell'informazione. La presenza di una concessionaria radiotelevisiva pubblica, infatti, fa apparire bizzarro il ricorso a Radio Radicale per la trasmissione dei lavori parlamentari in considerazione, peraltro, che sono i Presidenti delle due Camere a nominare il Consiglio di amministrazione RAI. Tenuto conto dei grandi meriti di Radio Radicale ritiene tuttavia che quella attuale non possa essere considerata una soluzione definitiva. Dichiara infine di condividere le considerazioni critiche svolte da più senatori sull'operato del Governo in relazione al servizio radiomobile DCS 1800.

Interviene infine il senatore FALOMI che, dichiarando di condividere la proposta di una proroga di un anno della concessione a Radio Radicale per la trasmissione dei lavori parlamentari, in vista peraltro di uno svolgimento più trasparente di una gara in questo settore, fa presente che i cittadini stanno pagando due volte questo servizio: l'onere della concessione a Radio Radicale e il canone di abbonamento RAI che in parte comprende anche questa voce. A partire da questa considerazione ritiene pertanto che anche la RAI, contemporaneamente a Radio Radicale, potrebbe svolgere questo servizio. Quanto alla crisi del Consiglio di amministrazione della RAI dichiara di condividere quanto affermato dal Ministro sul fatto che regole per arrivare ad una soluzione di tale crisi esistono. È semmai un problema del Parlamento quello di decidere se cambiare o no quelle regole. Ritiene tuttavia che l'urgenza della crisi non può essere invocata per approvare regole che facciano arretrare l'ordinamento in questa materia. Infine, in merito ai problemi del servizio radiomobile DCS 1800 esprime la preoccupazione che il Governo possa aver determinato, con il decreto-legge n. 455 del 1997, delle asimmetrie non vantaggiose per i nuovi gestori.

Interviene quindi in replica il ministro MACCANICO che, a proposito dell'ultimo problema richiamato dal senatore Falomi, sottolinea come, stabilendo precise condizioni della gara con criteri di rigorosa trasparenza, sarà ripristinata una situazione di parità effettiva tra le parti in gara e questo è l'obiettivo che il Governo intende perseguire. Dichiara comunque la disponibilità dell'Esecutivo a reinserire nel testo di conversione del decreto-legge un termine entro il quale la gara sul servizio radiomobile DCS 1800 deve svolgersi. In merito poi alle norme del contratto di servizio con la RAI fa presente che esse devono ritenersi valide finchè non ve ne siano di nuove e che ciò vale ovviamente anche per l'articolo 14 richiamato dal senatore Semenzato. Ritiene pertanto che la concessionaria pubblica possa, se vuole, trasmettere i lavori parlamentari in quanto la concessione a Radio Radicale non rende esclusiva tale facoltà. Sottolinea comunque che il provvedimento che sarà presentato al Parlamento prevede precise norme di imparzialità anche in relazione al problema posto dal senatore Semenzato circa il fatto che Radio Radicale sia anche organo di partito della Lista Pannella. Infine, in relazione alla questione del cablaggio fa presente che l'avvio di una nuova tecnologia renderà necessaria qualche modifica del programma Socrate cui faceva riferimento il senatore Terracini, programma che comunque, anche con

degli aggiustamenti, sarà portato a termine. D'altra parte il processo di privatizzazione del settore delle telecomunicazioni non deve far perdere di vista una visione di sistema dello sviluppo di questo settore e di ciò il potere pubblico non può non farsi carico.

Dopo aver ringraziato il Ministro, il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(1638) LAURO – Istituzione del Registro nazionale italiano per le unità navali adibite a traffici internazionali

(Rinvio del seguito dell'esame del disegno di legge n. 2983 e congiunzione con il disegno di legge n. 1638. Esame del disegno di legge n. 1638, congiunzione con il disegno di legge n. 2983 e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, illustrando brevemente il contenuto del disegno di legge in titolo, sottolinea le ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2983 e propone che l'esame dei due provvedimenti prosegua congiuntamente.

Poichè conviene la Commissione, il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C08^a, 0022°)

Su proposta del senatore CARPINELLI, la Commissione conviene sull'opportunità di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2935 in materia di trasporti sino alle ore 18 di martedì 10 febbraio prossimo.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

138^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- (278) CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari
- (1633) FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura
- (2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari
- (2630) LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 - Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.
- Il PRESIDENTE ricorda che sono già stati illustrati tutti gli emendamenti (già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 6 novembre 1997) e che è altresì pervenuto il parere della 5^a Commissione, di cui ha dato conto nell'ultima seduta.

Invita quindi il relatore e il Rappresentante del Governo a esprimere il parere.

Il relatore FUSILLO, ritirato l'emendamento 1.3, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonchè su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.14, 3.17, 3.4, 3.2, 3.15, 3.6, 3.5 e 3.4-bis, nonchè sull'emendamento 3.0.1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 3.10 (invitando a ritirare gli emendamenti 3.7, 3.1, 3.12 e 3.16); esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.8, nonchè sugli emendamenti 3.9, 3.11 e 3.13-bis (di identico tenore).

Quanto all'emendamento 4.4, nel dichiararsi favorevole ad una soluzione che veda la vigilanza affidata di concerto al Ministero del lavoro e al MIPA, invita i presentatori a riformularlo in tal senso. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Dopo aver dichiarato di ritirare (in considerazione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione) il comma 2 dell'emendamento 5.19 e l'emendamento 5.23 esprime parere contrario sugli emendamenti 5.24, 5.27, 5.3, 5.11 (alla luce dell'esistenza di un organismo analogo), mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.12; esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.9, 5.25, 5.28, 5.4, 5.16, 5.26, 5.5, 5.6, 5.8, 5.7, 5.1 e 5.18; esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.20 e 5.21, invitando a riformulare gli emendamenti 5.13, 5.17, 5.10 e 5.22, al fine di risolvere i profili di copertura, pur convenendo sul merito; invita al ritiro i presentatori dell'emendamento 5.14 e invita i presentatori dell'emendamento 5.15 a riformularlo, per risolvere il problema di copertura.

Dopo aver preannunciato una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6, ad eccezione che sugli emendamenti 6.14, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.9 .

Dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 7.17, riformula l'emendamento 7.16 sostituendo nella penultima riga le parole: «fino all'importo massimo di lire» con le altre :«nell'importo di lire»; invita altresì i presentatori a riformulare l'emendamento 7.7, sul quale potrebbe, a suo avviso, essere chiesta una revisione del parere già espresso dalla 5ª Commissione, nonchè l'emendamento 7.20 (su cui sarebbe favorevole nel merito); esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.14 e 7.15; esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 7 (in particolare invitando al ritiro i presentatori degli emendamenti 7.1, 7.13 e 7.21 di identico tenore). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 7.0.1 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8. Ritirato l'emendamento 9.3, il relatore esprime parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 9 e si rimette al Governo sull'emendamento 9.0.1.

Il sottosegretario BORRONI esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, come pure sull'emendamento 3.0.1 e sull'emendamento 4.4 (dichiarandosi favorevole alla riformulazione prospettata del relatore); esprime altresì un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 (in particolare dichiarandosi favorevole alla riformulazione proposta dal relatore per l'emendamento 4.4). Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5 esprime altresì un parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento 5.12 (sul quale è contrario), e sugli emendamenti 5.19 (nuovo testo), 5.28, 5.21 e 5.14 (sui quali si rimette alla Commissione), mentre si riserva di esprimere parere sull'emendamento 5.0.1, in attesa di conoscerne la nuova formulazione. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 ad eccezione che sugli emendamenti 6.8 e

6.5, sui quali esprime parere favorevole . Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti relativi all'articolo 7, ad eccezione che sull'emendamento 7.15 (su cui è contrario), mentre si riserva di esprimere parere sul nuovo testo dell'emendamento 7.16, in attesa di conoscere la valutazione della Commissione bilancio; esprime quindi parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti, riservandosi di approfondire i profili di copertura dell'emendamento 9.0.1, in ordine al quale il senatore PREDA sollecita un riesame da parte della Commissione bilancio in considerazione della già avvenuta istituzione dell'Osservatorio ivi disciplinato.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha testè formalizzato, come già preannunciato in una precedente seduta, un nuovo emendamento del seguente tenore:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art.

1. I consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, potranno essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza, al ripristino dell'esercizio stesso a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.».

6.0.1 Il Relatore

La Commissione conviene sull'acquisizione agli atti di tale ulteriore emendamento.

Il PRESIDENTE sollecita i presentatori di quegli emendamenti, ai quali il relatore ha rivolto un invito alla riformulazione, a presentare tempestivamente (possibilmente entro la metà della prossima settimana) l'eventuale nuovo testo, al fine di acquisire gli eventuali pareri, nei termini emersi dal dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

120^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Intervengono il ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo BERSANI e il sottosegretario per lo stesso Dicastero LADU.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C10^a, 0023^o)

Il senatore SELLA di MONTELUCE rileva come gli risulti in corso di predisposizione da parte del Governo uno schema di decreto legislativo che interessa il settore delle fiere. Lamenta, quindi, l'esautoramento del Parlamento, considerato che la Commissione è da tempo impegnata all'elaborazione di una legge quadro in materia, anche attraverso l'ampio lavoro svolto nell'apposito comitato ristretto.

Il presidente CAPONI conferma al senatore SELLA l'intento del Governo di portare in Consiglio dei ministri uno schema di decreto che interessa molti settori di competenza della Commissione. Al riguardo, trattandosi di un provvedimento di vasta portata, è sua intenzione chiedere al Ministro dell'industria di fornire un'informazione preventiva già dalla prossima settimana. Rileva, peraltro, che, come già per il provvedimento sul commercio oggetto della seduta odierna, il Governo opera correttamente, sulla base delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, C10^a, 0017^o)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità

prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e per il turismo sugli orientamenti del Governo in materia di riforma del commercio

(R046 003, C10^a, 006^o)

Il ministro BERSANI, di fronte alle molte polemiche sulla procedura seguita dal Governo nella adozione dello schema di decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di commercio, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, ricorda come si tratti di materia fra quelle espressamente oggetto della delega contenuta nell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997. Il Governo ha utilizzato e ampiamente valorizzato le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, ma, in assenza di una conclusiva deliberazione parlamentare in materia e nella esigenza di rispettare i termini fissati dalla legge di delega, ha ritenuto di dover varare il citato schema di decreto, trasmesso al Parlamento per la valutazione della competente Commissione bicamerale. Se questa è la procedura che la legge prescrive, ampia è tuttavia la disponibilità del Governo a discutere, anche con le Commissioni di merito, sui contenuti della nuova disciplina. Al riguardo il Ministro ribadisce la propria disponibilità a discutere, nelle sedi parlamentari, delle altre materie oggetto della delega disposta dalla citata legge n. 59 per quanto di propria competenza. In proposito ricorda come i provvedimenti sui quali il Governo sta lavorando, in vista della scadenza dei termini della delega medesima, riguardano – con specifico riferimento alle materie che interessano la competenza del suo Dicastero - in primo luogo il riordino del sistema di incentivazione alle imprese e i meccanismi di localizzazione degli insediamenti delle imprese; si tratta di una complessiva riforma del rapporto tra pubblica amministrazione e imprese a cui si affianca, in primo luogo, una serie di altre misure di settore, che si inseriscono nell'organico processo di trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni amministrative previsto dalla citata legge n. 59.

Venendo a considerare il citato schema di decreto legislativo sul commercio, ricorda come il dibattito circa la modifica della disciplina in materia è aperto da oltre quindici anni. Portando a conclusiva maturazione questo lavoro, il Governo ha elaborato questo progetto di disciplina organica di riordino e semplificazione della materia.

Passa quindi ad esaminare gli elementi qualificanti la riforma proposta. Fra questi, in primo luogo, ricorda la eliminazione delle barriere che impediscono il libero accesso alle attività commerciali e la introduzione di elementi di liberalizzazione nell'esercizio delle attività stesse. In particolare, distinti tre tipi di esercizi commerciali, si prevede la eliminazione del meccanismo autorizzatorio con riferimento agli esercizi con superficie non superiore a 300 metri quadri, meccanismo che permane, ma significativamente semplificato, per le medie e le grandi strutture di vendita. Il sistema della programmazione commerciale viene rivisto valorizzando il ruolo delle regioni, cui spetta regolare in modo differenziato la materia a seconda delle varie aree, distinguendo in particolare tra aree montane, centri storici e aree metropolitane. Varie disposizioni sono poi specificamente dirette alla tutela dei consumatori, in particolare con riferimento a fenomeni quali le vendite straordinarie e le vendite speciali. Una normativa apposita è dedicata al commercio ambulante, che viene sostanzialmente equiparato a quello che si svolge in sede fissa. Si prevedono, infine, forme di assistenza tecnica alle categorie e, soprattutto, meccanismi che garantiscano un impatto graduale della nuova disciplina, prevedendo, in particolare, varie facilitazioni, incentivi alla trasformazione ed alla razionalizzazione della rete commerciale, ed indennizzi nel caso di cessazione di attività.

Si tratta di una riforma ragionevole che non ha gli elementi di radicalità da taluni polemicamente segnalati, che permette di inserire la struttura commerciale italiana nel contesto europeo come chiaramente evidenziato dai giudizi espressi dai commissari italiani dell'Unione europea. Questa riforma garantisce un equilibrio tra grande e piccola distribuzione, mira a una riqualificazione delle imprese di quest'ultimo settore, tenendo conto delle particolarità territoriali, e permette un'ampia partecipazione ai processi decisionali di tutti i soggetti interessati: consumatori e commercianti, fra i quali si intende siglare un nuovo «patto».

Replicando a talune tra le più frequenti critiche mosse a questa riforma nel recente dibattito ricorda, in primo luogo, come non si tratti di misure di «liberalizzazione selvaggia», ma piuttosto di una incisiva semplificazione e sburocratizzazione, mentre restano ferme le regole urbanistiche e sanitarie che garantiscono una tutela sufficiente. Egualmente, ritiene scorretto parlare, a proposito della prevista abolizione della licenza, di «esproprio»; il valore di un esercizio commerciale sta infatti non nella licenza, ma nell'avviamento dello stesso. Piuttosto, la titolarità attuale di licenze viene valorizzata; si prevede, infatti, tra le disposizioni transitorie, che l'apertura di un nuovo esercizio di vendita con superficie entro i 300 metri quadri, prima dell'entrata in vigore delle misure di liberalizzazione previste, sia consentita solo a coloro che concentrino almeno due esercizi commerciali autorizzati, solo a coloro quindi già in possesso di licenza commerciale. Anche le accuse di incentivazione del mal costume e della corruzione, sembrano destituite di ogni fondamento, anzi, a suo avviso, sono proprio le barriere burocratiche, che si intendono eliminare, ad essere una fonte continua di tali fenomeni degenerativi.

Nel ribadire la validità delle linee portanti della riforma proposta, e l'ampia disponibilità alla discussione al fine di eventuali correzioni ed integrazioni, il ministro Bersani ricorda la significativa riduzione del numero degli esercizi commerciali registratosi negli ultimi anni, al quale però non è seguita una riqualificazione delle strutture esistenti, riqualificazione che la normativa di riforma intende perseguire anche attraverso la revisione dei sistemi di formazione. Oggi la formazione costituisce un mero vincolo all'ingresso, del quale si prevede opportunamente la rimozione, occorre invece una politica attiva di promozione.

Si apre la discussione sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore TURINI ritiene che il prospettato decreto legislativo non prenda in considerazione la realtà italiana, che presenta il più alto rapporto di esercizi commerciali rispetto agli abitanti in Europa. Alcuni degli obiettivi da esso perseguiti sono condivisibili, mentre altri meritano un giudizio negativo. Senza i necessari correttivi si rischia di colpire una categoria produttiva che ha fortemente contribuito ai livelli occupazionali del Paese negli ultimi anni.

Prosegue affermando che il Gruppo di Alleanza nazionale ritiene lo schema di articolato accolto dal Consiglio dei ministri in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione e reputa che una liberalizzazione corretta e intelligente del settore dovrebbe perseguire otto obiettivi fondamentali così sintetizzabili: gradualità di applicazione del parametro della superficie in un arco di tempo triennale; previsione di alcuni raggruppamenti merceologici suddivisi per voci omogenee; potere ai sindaci di modulare entro i termini previsti la liberalizzazione delle superfici, anche al fine di un più corretto rapporto tra superficie liberalizzata e caratteristiche del comune di riferimento; competenza relativa all'insedimento delle medie e delle grandi strutture di vendita da conferire alle regioni; previsione di misure di indennizzo per ovviare agli effetti di perdita di valore delle licenze; interventi a sostegno della formazione professionale e della riqualificazione degli imprenditori commerciali; liberalizzazione della normativa contrattuale per l'assunzione dei collaboratori delle imprese; conservazione di un'anagrafe commerciale per gli evidenti risvolti di interesse pubblico. Dopo avere affermato che con l'accoglimento dei rilievi così sintetizzati, il decreto potrebbe essere migliorato, conclude richiamando l'attenzione sulla centralità del Parlamento, che il dilagare della decretazione delegata mette in serio pericolo.

Il senatore LARIZZA ritiene che si sia aperta nei rapporti tra Governo e Parlamento una fase nuova che il Parlamento ha contribuito ad avviare e che richiederebbe un ripensamento dello stesso Regolamento del Senato. Nel ringraziare il Ministro per il suo intervento di oggi e per l'impegno preso in rapporto ad altre materie che saranno interessate dalla decretazione delegata, dà atto al Governo di avere agito correttamente sul piano formale, in ragione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, anche se, forse, provvvedimenti della portata di questa ultima meriterebbero una maggiore attenzione all'atto della loro approvazione. Riscontra, quindi, una tendenza alla restrizione delle competenze del Ministero dell'industria, mentre l'ipotesi di un più ampio Ministero delle attività produttive, cui si era lavorato nella passata legislatura, gli sem-

bra tuttora attuale, convogliando in esso anche le competenze del commercio internazionale, che non possono essere disperse nel Ministero per gli affari esteri.

Passando al merito dello schema di decreto, di cui ha riferito il Ministro – improntato ad una filosofia liberalizzatrice – si stupisce della reazione che esso ha suscitato da parte delle forze politiche di destra. Sul merito, quindi, egli esprime un giudizio complessivamente positivo, augurandosi che, in vista dell'ormai imminente adozione da parte del Governo di un altro schema di decreto che coinvolgerà materie come quelle del turismo e delle fiere, cui la Commissione ha a lungo lavorato, i risultati di tale lavoro possano essere tenuti nella dovuta considerazione.

Interviene quindi il senatore TRAVAGLIA, il quale, entrando nel merito dello schema di decreto, ritiene che il parametro di 300 metri quadrati di superficie indicato dal Governo per gli esercizi di vicinato sia troppo elevato, considerato che la superficie media dei negozi italiani si attesta attorno ai 90 metri quadri. Perplessità suscita, poi, una certa indifferenza sull'aspetto della professionalità della figura del commerciante, che risulta invece fondamentale e che necessita di approfondimenti.

Passando a considerare più specificamente il caso degli esercizi di abbigliamento di minori dimensioni, egli ritiene che sarebbe opportuno salvaguardare forme di intervento dei comuni, a garanzia del conseguimento di un certo equilibrio tra domanda ed offerta. Nel giudicare positivamente l'idea degli osservatori, sottolinea però la necessità di una realizzazione sollecita e contestuale all'operatività della riforma. Anche la Conferenza di servizi può svolgere un ruolo significativo, ma la prospettata disciplina dovrebbe essere meglio collegata con le altre disposizioni legislative vigenti per evitare sovrapposizioni e discrepanze.

Si sofferma quindi sul problema di quegli esercenti il commercio che, in conseguenza della nuova normativa, possono vedersi costretti al ritiro, sottolineando la necessità di misure a loro favore e conclude annunciando che consegnerà al Ministro alcune proposte di modifica allo schema di decreto legislativo.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, riprendendo le argomentazioni del senatore Larizza, lamenta lo svuotamento di competenze parlamentari che deriva dalle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997.

Passando al merito dello schema di decreto illustrato dal Ministro, egli ritiene le misure in esso contenute insufficienti ed incongruenti: esse infatti penalizzano fortemente le categorie del commercio. Nel richiamarsi alle quantificazioni dei risparmi per i consumatori italiani conseguibili attraverso un riallineamento del settore commerciale agli altri paesi europei, secondo il rapporto Nomisma, si pone il problema per converso dei costi della ristrutturazione. Si riferisce in particolare ai costi sociali ad essa connessi, prefigurando l'uscita dal mercato di rilevanti forze produttive, l'abbandono di strade e quartieri, il crescere delle situazioni di insolvenza, l'aumento del potere della grande distribuzione

organizzata. In particolare, gli sembra incongruente il fatto che, nell'introdurre una riforma che incide fortemente anche sugli orari di apertura degli esercizi commerciali, non si intervenga contestualmente sulla disciplina del mercato del lavoro, nè d'altra parte si operi minimamente nel campo della fiscalità e in quello delle regole di mercato. A quest'ultimo riguardo, ricorda come l'Italia sia l'unico paese in Europa dove si può vendere sottocosto.

Il senatore WILDE ritiene che lo schema di decreto legislativo favorisca la grande distribuzione, che – secondo quanto affermato dal Ministro – deve disporre di un quadro certo per la programmazione e le strategie di alleanza. Di qui, il giudizio negativo che esprime al riguardo la Lega Nord-Per la Padania indipendente. Nel ricordare, in particolare, come i settori dell'abbigliamento e dei generi alimentari siano stati messi in crisi proprio dall'espandersi della grande distribuzione, manifesta una seria preoccupazione per gli orientamenti del Governo, che potrebbero portare all'acquisizione di molti piccoli esercizi da parte di cittadini extracomunitari.

Dopo aver affermato che occorre, invece, difendere la cultura di impresa dei piccoli commercianti, rileva che la superficie prevista dal Governo per individuare gli esercizi di vicinato e gli stessi parametri temporali non corrispondono a quelli che si erano delineati nella discussione presso la Camera dei deputati. La Lega ritiene, poi, che dovrebbero essere conferiti più ampi poteri ai sindaci e che anche le competenze delle province, del tutto trascurate, andrebbero valorizzate.

Se alcuni aspetti della legge n. 426 del 1971 meritano una revisione, occorre però prevedere confini ben precisi, ed evitare l'abbandono delle «microimprese». Conclude rilevando come il Governo abbia del tutto trascurato di affrontare il problema del mercato del lavoro e della fiscalità.

Il senatore PALUMBO esprime preliminarmente apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Ministro ad una sorta di «preconsultazione» sulle materie delegate, mentre nel caso specifico del commercio non vi è dubbio che il Governo abbia agito entro i confini della delega a lui conferita.

Quanto al merito dello schema di decreto, egli si dice allarmato per i toni apocalittici usati nel suo intervento dal senatore Sella di Monteluce. Il provvedimento, infatti, appare in linea con l'Europa, anche se tocca profili che meritano un approfondimento; il Ministro, del resto, si è detto disposto a valutare suggerimenti e proposte di correttivi.

Venendo a considerare più da vicino alcuni dei problemi sollevati nel dibattito, egli condivide l'esigenza di dare maggiore gradualità alla riforma, così come merita attenzione il problema dei parametri quantitativi: la superficie indicata per individuare gli esercizi di vicinato appare troppo elevata e può provocare effetti dirompenti. Occorrerebbe, poi, pensare a forme di agevolazione, in particolare, per le aggregazioni commerciali ed economiche chiamate ad assicurare il successo della riforma.

Il senatore Athos DE LUCA rileva preliminarmente come la sua parte politica dedichi particolare attenzione alla conservazione dei mercati rionali e dei piccoli esercizi commerciali, che costituiscono un importante patrimonio sociale, oltre che occupazionale per il paese. Se il provvedimento, quindi, fosse orientato all'«affossamento» della piccola distribuzione, il suo Gruppo non potrebbe che osteggiarlo. Contrariamente a questa ipotesi, però, esso può assumere la configurazione di una riforma a suo vantaggio, anche attraverso la predisposizione dei necessari strumenti per il rinnovamento degli esercizi: ricorda al riguardo le misure fiscali già varate nel quadro della manovra di bilancio. Si sofferma, quindi, sul problema dei centri storici, che vanno salvaguardati e con riguardo ai quali chiede al Governo di valutare la possibilità di introdurre nel decreto legislativo una misura di blocco degli sfratti per finita locazione degli esercizi commerciali. Nel confermare l'appoggio dei Verdi-l'Ulivo alla riforma prospettata dal Governo, che interviene su uno status quo che ha prodotto effetti devastanti, annuncia che il suo Gruppo formulerà una serie di osservazioni puntuali nella sede opportuna.

Il senatore MUNGARI nel segnalare, oltre la procedura prevista dalla legge n. 59 del 1997, il ruolo delle Commissioni di merito la cui volontà dovrebbe essere tenuta in adeguato conto dal Governo nella redazione dei decreti delegati, pone alcune questioni. In primo luogo, chiede se la distinzione introdotta tra le imprese commerciali, sulla base della superficie dell'esercizio, si riverberi sul loro regime giuridico. Chiede quindi chiarimenti sul meccanismo di indennizzo previsto e su come si realizzino l'equilibrio tra piccola e grande distribuzione e la equiparazione tra commercio ambulante e commercio in sede fissa di cui ha parlato il Ministro.

Il senatore NIEDDU ritiene che la incapacità di pervenire, dopo molti anni di dibattito parlamentare, ad una conclusione in materia giustifichi la scelta di delegare al Governo l'approntamento di una riforma del settore del commercio, che deve necessariamente accompagnare la razionalizzazione che si sta realizzando negli altri settori produttivi; si pensi, in proposito, alle recenti misure di liberalizzazione adottate in materia di mercato del lavoro, sulle quali richiama l'attenzione di chi ha lamentato il mancato intervento in materia. Nell'apprezzare l'impianto semplificatore e liberalizzatore della riforma proposta, segnala la opportunità di prevedere discipline flessibili e diversificate a seconda dell'ambito territoriale, un allungamento del periodo di corresponsione del previsto indennizzo, nonchè l'adozione di politiche attive di sostegno alla ristrutturazione del settore. Chiede quindi alcuni chiarimenti sulla possibilità, prevista dallo schema di decreto, per gli esercizi commerciali localizzati nei centri rurali di svolgere servizi pubblici.

Il senatore CAZZARO, nell'esprimere un giudizio favorevole sulle misure proposte, segnala come vi sia stato forse, da parte del Governo, un difetto di comunicazione delle stesse. Ricorda, quindi, la necessità di realizzare un quadro normativo certo che permetta alle imprese che operano nella grande distribuzione di confrontarsi su un piede di parità con le imprese degli altri paesi europei.

Replica agli intervenuti il ministro BERSANI, il quale, rispondendo innanzitutto al senatore Cazzaro, si dichiara soddisfatto di come il progetto di riforma è stato recepito dall'opinione pubblica, mentre anche nel mondo del commercio sono in corso una serie di riflessioni del tutto apprezzabili. Passa, quindi, a considerare alcune richieste di misure agevolative più ampie emerse dal dibattito, rilevando come la delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 non consenta al Governo di superare certi confini. Nell'ambito di altri provvedimenti, del resto, sono state adottate misure nel campo del mercato del lavoro e della fiscalità. Quanto alle politiche attive, egli ritiene che, dopo la riforma, il commercio sia suscettibile di diventare un soggetto imprenditoriale a pieno titolo, un soggetto con il quale una serie di problemi, fra cui fondamentale è quello della formazione, potranno essere affrontati adeguamente.

Nel rispondere al senatore Mungari, osserva come la distinzione introdotta fra le imprese commerciali dal decreto, dovrebbe rilevare solo ai fini dell'applicazione delle misure in esso contenute. Dopo aver rilevato l'importanza fondamentale dell'unificazione degli aspetti urbanistici e di quelli autorizzatori nelle valutazioni dei comuni, egli respinge l'utilizzo di istanze autonomistiche per contrastare le esigenze imprescindibili di «sburocratizzazione» e di snellimenti procedurali.

Fornite alcune delucidazioni circa i servizi pubblici potenzialmente erogabili in esercizi commerciali per i comuni e le frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, si sofferma sul commercio ambulante, rilevando l'omogeneità della disciplina prevista per tutti gli istituti compatibili e riferendosi alla soddisfazione espressa per il prospettato intervento normativo da parte degli interessati. Quanto agli indennizzi, effettua un raffronto tra la normativa vigente (erogazione di una cifra mensile per i due anni mancanti alla pensione) e quella prevista dal provvedimento, consistente nella corresponsione di un premio «una tantum» per chi abbandoni l'attività commerciale dopo un certo numero di anni a prescindere dall'età anagrafica. Passando a considerare, infine, le vendite sottocosto, afferma che è sua intenzione di presentare un progetto in materia.

Il presidente CAPONI ringrazia il ministro Bersani per la comunicazione svolta e dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAP-PRESENTANTI DEI GRUPPI (R029 000, C10ª, 012°)

Il presidente CAPONI convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 17,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

187^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato PIZZINATO risponde all'interrogazione 3-01405, presentata dal senatore Manzi, riguardante la vicenda relativa alla inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze nei confronti di quattro funzionari in servizio presso la locale Direzione provinciale del lavoro. I fatti che hanno dato origine alle indagini della magistratura risalgono, invero, ad un'epoca circoscritta tra la fine degli anni ottanta e i primi anni novanta e risultano determinati da una serie di fattori e circostanze in ordine ai quali era stata già avviata una indagine interna all'ufficio in questione.

Già nel 1991, infatti, il dirigente preposto alla reggenza dell'ufficio in argomento, dispose accertamenti allo scopo di verificare eventuali responsabilità in relazione a circostanze denunciate, in modo alquanto vago, con un esposto anonimo. Lo stesso dirigente inviò al Ministero, all'atto della cessazione dell'incarico di reggenza, una relazione sui primi accertamenti svolti, facendo presente che non erano emersi elementi di prova o indizi che potessero avvalorare le accuse.

L'Amministrazione prese quindi atto delle conclusioni degli accertamenti svolti dal responsabile dell'ufficio, conclusioni che non consentivano l'adozione di alcun provvedimento nei confronti degli impiegati cui l'esposto si riferiva.

Si è ritenuto, invece, di intervenire senza indugi, nel 1994, allorchè si è avuta notizia delle indagini giudiziarie avviate nei confronti di di-

pendenti dell'ufficio ispettivo di Firenze. Alle indagini hanno fattivamente collaborato sia il nuovo capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, nominato il 27 dicembre 1994, sia il dirigente che per primo, nel 1991, aveva dato seguito alla denuncia anonima, già ricordata.

In particolare, le iniziative del Ministero si sono esplicate in una duplice direzione. In primo luogo, l'allontanamento dalla sede di Firenze dei dipendenti coinvolti nell'indagine giudiziaria ha evidenziato che la loro permanenza in servizio avrebbe potuto essere in qualche modo d'intralcio agli accertamenti in corso e ha concorso a ristabilire, nel contempo, un clima di fiducia nell'operato dell'Amministrazione.

Alla fine del 1995, inoltre, venne avviata una inchiesta amministrativa affidata ad un ispettore ministeriale che ha operato in collaborazione con l'organo inquirente. Gli esiti dell'indagine sono stati racchiusi in una corposa relazione trasmessa all'autorità giudiziaria. Attualmente, essendo stati ipotizzati anche danni erariali, si sta procedendo ai relativi accertamenti. Gli esiti di alcuni degli accertamenti esperiti sono stati trasmessi alla competente procura generale della Corte dei conti.

Per quanto riguarda l'ultimo quesito posto nell'atto ispettivo, relativo ad eventuali determinazioni per una migliore operatività dell'ufficio in questione, va ricordato che la problematica ha un rilievo ben più ampio, investendo la generalità degli uffici periferici.

In proposito le iniziative intraprese concernono: il nuovo assetto degli uffici, frutto della riorganizzazione avvenuta con decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687; il potenziamento dell'organico con la previsione, nell'ambito delle leggi collegate alla legge finanziaria per il 1997 e 1998, di nuove assunzioni di funzionari di cui gli uffici sono particolarmente carenti, per un totale di 490 unità, nonchè di 235 unità a seguito di concorso pubblico in fase di espletamento; l'attribuzione, prevista dalla legge n. 59 del 1997, delle funzioni relative al mercato del lavoro agli enti locali, concretizzatasi con il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Il sottosegretario Pizzinato sottolinea, infine, che la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, all'articolo 39, oltre all'assunzione di 300 delle 460 unità sopra menzionate, da destinare ai servizi ispettivi, al comma 7 prevede la realizzazione – mediante regolamento del Presidente del Consiglio da emanarsi entro novanta giorni – della mobilità interministeriale per completare per circa il cinquanta per cento le carenze degli organici dell'Ispettorato.

Inoltre, nella realizzazione della riforma del Ministero del lavoro, a seguito del decreto legislativo n. 469 del 1997, si procederà alla riorganizzazione dell'Ispettorato del lavoro, con la definizione di una direzione generale dell'Ispettorato e delle relative articolazioni regionali e provinciali, da realizzarsi in base alla legge sopra citata n. 59 del 1997, entro il corrente anno.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, sottolinea la difficile situazione dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, in particolare per quanto attiene alla grave carenza degli organici, a fronte di una crescente neces-

sità di rendere più efficace il controllo sull'attuazione delle leggi in materia di lavoro e sull'evasione contributiva. La situazione che si è venuta a determinare negli uffici di Firenze dimostra che in assenza di un elevato livello di controllo centrale sull'operato degli organi ispettivi periferici possono determinarsi fenomeni di malversazione, specialmente laddove si registri una caduta sul piano della tensione etica e deontologica di persone chiamate a svolgere una funzione quanto mai delicata. Da questo punto di vista, è preoccupante constatare, come traspare anche dalle parole del rappresentante del Governo, l'assenza, nella vicenda oggetto dell'interrogazione, di controlli effettivi, nel periodo che va dal 1991 al 1994.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C11^a, 0069°)

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni contenute nel documento approvato nello scorso mese di luglio dalla Commissione a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, è stata avanzata richiesta ai Ministri del lavoro e della sanità affinchè riferiscano sulle iniziative e gli indirizzi di rispettiva competenza in ordine alla promozione di una più efficace tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Fatta salva ovviamente la verifica della disponibilità dei due Ministri, le loro comunicazioni verranno rese martedì 27 gennaio alle ore 15 per quel che riguarda il Ministro del lavoro e giovedì 29 gennaio alle 14,30 per quel che riguarda il Ministro della sanità.

Comunica altresì che da parte degli stessi Dicasteri della sanità e del lavoro è stata manifestata disponibilità in ordine allo svolgimento, per quanto di rispettiva competenza, di buona parte delle interrogazioni pendenti presso la Commissione lavoro sulle stesse tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. Tale svolgimento avrà luogo in una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

147^a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: esame della proposta di documento conclusivo

(Esame e rinvio) (R048 000, C13^a, 0003^o)

Il presidente GIOVANELLI dà la parola al relatore POLIDORO, il quale presenta una proposta di documento conclusivo dell'indagine in titolo; partendo dalla natura inclusiva dei parchi italiani, tutti siti in aree fortemente antropizzate, non si può prescindere dall'esigenza di contemperare tutela e sviluppo, secondo una linea d'azione che ha ricevuto indicazioni conformi in tutti e tre i sopralluoghi (Abruzzi, Dolomiti bellunesi e Pollino) svolti nell'ambito della procedura informativa.

L'occasione rappresentata dall'istituzione di un parco deve essere vissuta come forma di riabilitazione di vaste aree del territorio nazionale che rischiano sempre più di perdere l'aggancio con la parte più ricca del paese: la debolezza di tali popolazioni periferiche – il cui basso ricambio generazionale produce anche una ridotta capacità di incidere politicamente, nell'ambito delle assemblee rappresentative – è stata denunciata da ultimo anche dal Presidente dell'UNCEM, secondo cui la razionalizzazione dei servizi pubblici e le esigenze di rigore finanziario non possono riportare tali aree alla marginalizzazione cui sono state storicamente abituate.

La natura giuridica dell'Ente parco, i rapporti interistituzionali con gli enti territoriali, la distribuzione delle competenze programmatorie e le prerogative del complesso sistema autorizzativo sono solo alcuni dei punti sui quali appare ineludibile il passaggio attraverso la sede legislativa primaria, non essendo esaustivo affidare le prospettive di un aggiustamento dell'intero sistema dei parchi ai pur attesi provvedimenti attuativi delle cosiddette «leggi Bassanini». Il vigoroso impulso del Ministro

dell'ambiente, in merito allo sviluppo delle aree naturali protette, ha portato a stilare un elenco di diciotto parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 71 parchi regionali e 94 tra oasi e biotopi protetti, nonchè sette riserve marine (alle quali di recente si sono aggiunte altre sei): in sostanza oggi in Italia risultano ufficialmente istituite 108 aree protette, per una superficie pari al 7,4 per cento del territorio nazionale; è anzi facile prevedere che in tempi brevi l'intero sistema delle aree naturali protette – in virtù delle più recenti decisioni parlamentari o regionali – coprirà almeno il 10 per cento del territorio nazionale.

Il miglioramento visibile e progressivo dei rapporti della società italiana con la natura, fondato sulla sua conservazione attiva e sulla valorizzazione dei requisiti fisici, antropologici, economici e di generale mantenimento dell'equilibrio del suolo, va senz'altro ascritto all'attuazione della legge n. 394 del 1991. Le lentezze dell'apparato ministeriale, finora sottodimensionato rispetto agli impegni sempre crescenti in materia ambientale, dipendono però anche dalla macchinosità delle procedure burocratiche e dall'ancora insoddisfacente livello di comunicazione e di sintonia con gli enti locali: questi ultimi rappresentano invece uno snodo fondamentale per rendere operativo l'intero sistema.

In particolare, le regioni chiedono che venga ridisegnato e consolidato il proprio ruolo nei parchi alla luce del principio di sussidiarietà e della riforma in senso federale dello Stato, lasciando inalterati i capisaldi della legge ma decentrandone i poteri, con lo scopo dichiarato di superare la conduzione eccessivamente centralistica da parte della struttura ministeriale; si propone inoltre di rimodellare la legge-cornice in maniera coordinata con altri strumenti legislativi che pur incidono fortemente sul territorio determinando conflitti interpretativi e di sovrapposizione pianificatoria. In realtà, le regioni si fanno interpreti dell'insoddisfazione che sale dalle municipalità operanti nei territori protetti, le quali denunciano frequentemente un deficit di «lealtà istituzionale» in termini di accesso partecipativo ai destini ed al controllo della vita del parco.

A loro volta, però, le regioni appaiono inadempienti rispetto al dettato dell'articolo 7 della legge, riguardante le misure di incentivazione: le regioni che hanno legiferato – nel senso di attribuire la priorità agli enti locali il cui territorio è compreso in tutto e in parte in un parco (funzionalmente alla concessione di finanziamenti per interventi previsti nei piani del parco) – sono cinque, e non tutte in maniera completamente rispettosa dello spirito della legge. L'aver disatteso quella norma indebolisce di fatto la rivendicazione regionale di voler dare sostegno ad una politica della conservazione della natura più avanzata di quella centrale; eppure, il mantenimento di attività umane comunque implicate nella manutenzione del territorio e del suolo delle aree interne del Paese, costituisce un presupposto irrinunciabile anche per la protezione del lavoro e della vita degli insediamenti urbani siti a valle e, persino, sui litorali. Proprio con l'istituzione del parco in molte aree del Paese si è riaccesa la fiducia in un ripristino di azioni idonee ad invertire, o quanto meno a limitare, l'emorragia di risorse umane: per restare nelle zone interne, sempre meno favorite, bisogna incentivare le giovani generazioni ad imparare nuovi mestieri, immaginando una nuova organizzazione civica funzionale a più ambiziose aspettative di vita e di reddito.

È essenziale allora individuare una diversa configurazione giuridico-amministrativa più adatta agli enti parco, intesi non solo quali soggetti di conservazione ambientale ma anche come enti di promozione e
valorizzazione dell'ecosviluppo, della divulgazione e dell'educazione naturalistica. Conseguentemente, si richiede da più parti l'esclusione degli
Enti parco dall'operatività della legge n. 70 del 1975, così come quella
dal regolamento di contabilità; alle regioni andrebbe attribuita la competenza all'approvazione del parco, così come si è auspicata – ferme restando le potestà autorizzative degli uffici vigenti – l'idea dell'unificazione della sede nella quale gli atti e le richieste di intervento vengano
esaminati ed autorizzati (superando il motivo di frizione, nel rapporto
tra ente e cittadino, costituito dall'istituto del nulla osta).

Oltre ad una riformulazione più calibrata dell'intero regime sanzionatorio, occorre specificare meglio le funzioni del direttore del parco, per la cui nomina andrebbe anche introdotta una qualche forma di consultazione all'interno degli organi del parco. Anche le competenze della comunità del parco andrebbero ampliate, in merito soprattutto all'orientamento delle attività esistenti o da introdurre nell'area protetta; il riconoscimento di una funzione di interesse pubblico, ai membri dell'organo comunitario del parco, non si dovrebbe disgiungere dalla perdita della rappresentanza al momento della decadenza del mandato elettorale.

Nell'ambito della promozione di attività produttive endogene, tradizionali o innovative ma comunque rispettose della conservazione ambientale, va regolamentata l'adozione di marchi o denominazioni d'origine che traggano giustificazioni dal territorio protetto; è infatti un indubbio fattore di incentivazione per le comunità dei parchi il collegamento tra qualità delle produzioni ed affidabilità dei processi produttivi a caratteristiche pregiate del suolo, del clima e dell'aria. Dalle informazioni raccolte in alcune regioni, la prospettiva di utilizzare un marchio che comprende l'insegna del parco ha restituito fiducia ad alcuni importanti comparti produttivi; ci sono segnali di inversione di tendenza nella situazione occupazionale in agricoltura, che cominciano ad assumere valenza significativa e sono correlati proprio alle concorrenzialità promozionali che l'immagine del parco indubbiamente conferisce ai prodotti naturali che possono essere coltivati e raccolti nei territori inclusi nell'area protetta.

Il presidente GIOVANELLI dà conto di richieste di audizione avanzate da alcune associazioni ambientalistiche in riferimento all'indagine conoscitiva in titolo: avendo però tali associazioni avuto modo di esprimere la loro posizione durante i sopralluoghi svolti, nonchè nella recente Conferenza nazionale, rinvia l'eventuale loro audizione in sede informale ad una successiva fase, riferita a nuove formulazioni testuali della legge conseguenti all'esame dei disegni di legge nn. 333 e connessi.

Sulla decisione della Presidenza intervengono in senso contrario il senatore BORTOLOTTO (secondo cui le audizioni potrebbero essere

già utilmente esperite in questa fase) ed in senso favorevole il relatore POLIDORO, il senatore LASAGNA ed il senatore CARCARINO.

Dopo che il senatore BORTOLOTTO ha ribadito la sua posizione, non facendosi ulteriori osservazioni il Presidente conclude rinviando il dibattito sulla proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

65^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Giunta la relatrice DANIELE GALDI la quale rileva come gli scarsi progressi nell'*iter* di un disegno di legge sui settori portuale, marittimo e armatoriale presentato alla Camera dei deputati il 7 maggio 1997 (atto Camera n. 3667) abbia indotto il Governo ad estrapolarne le disposizioni più urgenti per farne oggetto del decreto-legge in titolo. Tale provvedimento si rende necessario per consentire alla flotta mercantile italiana, al sesto posto tra le flotte dell'Unione europea ed al sedicesimo tra quelle mondiali, di competere con la concorrenza internazionale. Al riguardo è opportuno tener presente che altri Stati hanno introdotto particolari agevolazioni fiscali e normative che consentono agli armatori nazionali, tra l'altro, di reclutare gli equipaggi con personale internazionale retribuito in rapporto alle condizioni previste dal paese di provenienza.

Illustrando in particolare il caso della Norvegia l'oratore sottolinea come l'esperienza abbia dimostrato che le suddette agevolazioni, frenando l'esodo degli armatori verso paesi che offrono condizioni migliori, hanno determinato una riduzione del personale nazionale impiegato con mansioni meno qualificate – sostituito con personale proveniente da paesi non industrializzati – ma tale effetto è stato ampiamente compensato dalla creazione di posti di lavoro qualificati sia nell'ambito della flotta mercantile sia nell'ambito delle attività indotte, quali in primo luogo la cantieristica ed il brokeraggio.

L'esempio norvegese è stato progressivamente seguito da altri Stati quali la Gran Bretagna, la Danimarca, la Germania, l'Olanda, il Belgio, la Francia, la Spagna e il Portogallo. La liberalizzazione attuata da tali paesi, peraltro, ha ridotto l'interesse per l'iniziativa della Comunità europea denominata «EUROS», avviata nel 1990 e volta a costituire un registro europeo di immatricolazione delle navi impiegate nei traffici internazionali. A tale proposito la relatrice evidenzia i danni che sono conseguiti per la flotta italiana dall'abbandono della suddetta iniziativa, riconosciuti anche dal rapporto della Commissione europea su una nuova strategia marittima, noto come «rapporto Kinnock». Tale rapporto riconosce anche la compatibilità con la normativa comunitaria delle misure nazionali volta a sostenere l'industria e l'occupazione marittima.

In tale prospettiva l'oratore rileva come la legge n. 234 del 1989 – che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della temporanea dismissione di bandiera per locazione della nave a scafo nudo ad operatore straniero – abbia contribuito ad attenuare le difficoltà del settore senza tuttavia eliminare il rischio di un suo progressivo declino, che potrebbe condurre alla pressochè totale scomparsa della flotta mercantile di bandiera italiana, per via del fenomeno della delocalizzazione di imprese nazionali.

Allineando l'Italia a esperienze già avviate da tempo da altri paesi industrializzati, il decreto-legge in titolo prevede, all'articolo 3, indicazioni in materia di norme regolatrici del contratto di arruolamento, per cui al mero dato dell'assimilazione della nave al territorio dello Stato di cui la nave stessa batte la bandiera viene sostituito il criterio, tratto proprio dalla più recente disciplina internazionale, del riferimento alla legge scelta dalle parti o, in mancanza, a quella del paese con il quale il rapporto di lavoro presenta il collegamento più stretto. A tale proposito la relatrice rileva come la Corte di giustizia, con sentenza del 17 marzo 1993, si sia già pronunciata sulla compatibilità di tale previsione con i principi del Trattato di Roma. Analoghe considerazioni possono essere fatte per le disposizioni di cui all'articolo 4, che reca una sostanziale detassazione dei redditi per il lavoro prestato a bordo delle navi iscritte nel registro internazionale e una riduzione della pressione fiscale sulle società, in conformità con gli indirizzi del citato rapporto Kinnock, e di quanto già realizzato dagli altri paesi concorrenti.

L'articolo 6, per la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi italiani, trasferisce a carico dello Stato, attraverso la gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali, l'onere relativo ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori gravanti su imprese e lavoratori in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate sulle navi adibite alla navigazione internazionale. Inoltre, per attenuare il gap della nostra flotta nei confronti delle altre flotte europee e mondiali, e per evitare soluzioni di continuità con le precedenti misure di aiuto alla gestione armatoriale, viene prevista la proroga per il 1997 del contributo a favore delle imprese armatoriali. In particolare l'oratore segnala l'opportunità del richiamo, nel terzo comma, a quanto stabilito dalla Commissione europea in tema di massimali per nave degli aiuti alla gestione concessi alle aziende.

La relatrice rileva invece la maggiore complessità, in termini di corrispondenza alle disposizioni comunitarie, delle disposizioni previste dall'articolo 7, recante modifica degli articoli 143, 224 e 318 del codice della navigazione. Tale modifica si è resa necessaria a seguito dell'invio al nostro Governo, da parte della Commissione, di un parere motivato secondo il quale l'Italia è tuttora inadempiente agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 3577/92 del Consiglio, concernente l'applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri, non avendo provveduto a modificare i suddetti articoli del codice, primo fra tutti, in ordine di importanza, il 224, che manteneva una riserva a favore delle navi battenti bandiera italiana. Alle prime osservazioni in tal senso della Commissione, espresse con lettera di intimazione dell'8 febbraio 1996, il Governo italiano aveva risposto facendo riferimento a un telex - secondo la valutazione della Commissione, atto amministrativo equiparabile a una circolare - con il quale, già in data 29 dicembre 1992, l'Amministrazione marittima italiana era stata informata dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 3577/92 e della conseguente, implicita, cessazione della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, con le eccezioni previste dallo stesso regolamento.

La relatrice rileva in proposito la correttezza delle ragioni per le quali la Commissione si è dichiarata insoddisfatta della risposta del nostro Governo, in quanto esse sono sostenute da una vastissima giurisprudenza comunitaria, nell'ambito della quale figura la sentenza del 15 ottobre 1996, con cui la Corte di Giustizia ha affermato che l'incompatibilità della legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti, che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare. Il disposto dell'articolo 7 appare pertanto opportuno, ma desta perplessità, nel nuovo testo dell'articolo 224, il richiamo, per quanto concerne la riserva comunitaria del servizio di cabotaggio, a una generica conformità a quanto previsto dal regolamento CEE n. 3577/92, ivi comprese le eccezioni per le quali vale ancora una residua riserva nazionale.

A tale riguardo l'oratore osserva l'esigenza di una riformulazione del citato articolo 7 idonea a tener conto di eventuali modificazioni del regolamento CEE n. 3577/92. Ove l'articolo suddetto non venisse emendato, infatti, si renderebbe necessaria una legge di modifica del codice della navigazione in corrispondenza di ogni modificazione del citato regolamento. Considerando tuttavia che i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili si configurerebbe una situazione di incertezza giuridica ovvero una violazione del diritto comunitario da parte dell'Italia.

Non riscontrando profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea degli articoli 8 e 9, recanti interventi a favore dei settori portuale e marittimo, e dei successivi articoli del provvedimento in titolo – concernenti disposizioni sui trasporti – la relatrice Daniele Galdi propone infine di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Il senatore BESOSTRI chiede chiarimenti sui profili di conformità con il diritto comunitario degli interventi di sostegno per le aziende in crisi previsti dal decreto-legge in esame.

La relatrice DANIELE GALDI ritiene che le agevolazioni fiscali e contributive previste nel testo in esame non siano difformi dalle indicazioni dell'Unione europea e siano in linea con analoghe misure adottate da altri Stati europei.

Il presidente BEDIN chiede alla Giunta di pronunciarsi sulle osservazioni proposte dalla relatrice.

Il senatore BESOSTRI conviene con la riformulazione dell'articolo 7 proposta dalla senatrice Daniele Galdi in quanto essa consentirebbe un adeguamento automatico dell'ordinamento interno ad eventuali modifiche del regolamento CEE n. 3577/92 – come previsto dai Trattati e dalla giurisprudenza comunitaria, che riconoscono ai regolamenti efficacia diretta – laddove un richiamo ricettizio, come quello previsto dal testo attuale dell'articolo 7, sembrerebbe riconoscere efficacia solamente al regolamento comunitario vigente e non alle sue eventuali, successive modificazioni.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B60^a, 0054^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articoo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

RINVIO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI (A007 000, B60ª, 0029°)

Il presidente Francesco STORACE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in sede di predisposizione del calendario dei lavori della Commissione, ai sensi degli articoli 7 del regolamento interno e 24 del regolamento della Camera, aveva deciso, nella riunione del 21 gennaio 1998 di svolgere nella giornata di oggi l'audizione del Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della Rai, modificando il calendario predisposto in precedenza. Successivamente alle decisioni di ieri si è appreso delle dimissioni del Presidente della Rai, Enzo Siciliano, dalla sua carica.

Egli aveva in un primo momento ritenuto che la circostanza non giustificasse una variazione nella programmaione dei lavori della Com-

missione, tanto più che, nella stessa serata di ieri, i colleghi Bergonzi e De Murtas gli hanno rappresentato, con lettera della quale dà conto alla Commissione, l'opportunità che l'audizione odierna avesse comunque luogo. Pochi minuti fa, i componenti del Consiglio di amministrazione gli hanno tuttavia rappresentato la decisione di non prendere parte alla seduta: per parte sua ritiene che tale scelta non possa essere rispettata, considerando il clima di concitazione che indubbiamente sussisterà nell'azienda.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto delle comunicazioni del Presidente, e si riserva di chiedere chiarimenti sulle modalità applicative delle norme regolamentari in materia di calendario alle Commissioni bicamerali, ed in particolare sui poteri della Commissione plenaria in proposito.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che i dubbi sollevati dal senatore Falomi potranno essere affrontati in diversa circostanza. Rispondendo quindi a un quesito del deputato Giovanni DE MURTAS, informa la Commissione circa i contatti informali intercorsi tra lui ed i componenti del Consiglio di amministrazione, circa la loro presenza nella seduta di oggi. Rinvia quindi ad altra data l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B37^a, 0024°)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

ESAME DI UN DOCUMENTO SUI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (A010 000, B37ª, 0001°)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che la seduta odierna è dedicata all'esame del documento predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano Di Ricco per l'introduzione nel codice penale di nuove fattispecie, con le conseguenti disposizioni processuali, per contrastare l'azione delle organizzazioni criminali nel settore ambientale.

Ricorda altresì che un gruppo di lavoro in materia analoga, costituito presso il Ministero dell'ambiente, ha terminato recentemente i suoi lavori. In tal modo il Parlamento avrà a disposizione differenti elaborazioni per poter intervenire in una materia assai delicata come quella attinente ai delitti contro l'ambiente.

Invita quindi il senatore Lubrano Di Ricco a prendere la parola.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritiene che la materia ambientale sia di grande importanza nel momento attuale e che le sanzioni finora previste per i reati ambientali, essendo di natura contravvenzionale, non costituiscono un effetto, deterrente e repressivo, sufficiente.

In sostanza, le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici di notevolissima portata determinati dall'azione criminale; del resto, le organizzazioni illegali hanno ormai individuato nel settore dello smaltimento dei rifiuti una nuova fonte di lucrosissimi affari, con rischi in pratica quasi inesistenti.

La normativa proposta definisce un adeguamento normativo dei codici penale e di procedura penale, ponendosi come alternativa alla tendenza verso la depenalizzazione dei reati in materia ambientale. Inoltre le fattispecie introdotte sono state coordinate con le discipline ambientali settoriali ed in particolare con il decreto legislativo n. 22 del 1997.

Passa in seguito ad illustrare le singole fattispecie, a partire dalla definizione ai fini penali del bene giuridico «ambiente», che costituisce una novità assai importante, poichè manca nell'ordinamento vigente; tale definizione è stata predisposta attingendo all'elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, con estensione al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonchè alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.

Si sofferma poi sulla norma relativa all'alterazione dello stato dell'ambiente, in cui è previsto anche il ripristino, avendo riguardo alla fase precedente all'alterazione, con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, da parte del pubblico ministero.

Illustra ancora le fattispecie connesse ai traffici contro l'ambiente, alle pene accessorie conseguenti alla condanna per delitti ambientali, nonchè all'associazione per delinquere contro l'ambiente.

Quanto alla definizione giuridica di «ecomafia», sottolinea che è caratterizzata da una particolare tecnica di formulazione legislativa, ipotizzando la condotta mediante un rinvio alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416 bis del codice penale, con l'aggiunta dell'operatività nel settore ambientale e conseguente arricchimento mediante la commissione di reati in materia, ovvero il controllo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale.

Quanto all'aspetto processuale, è stato introdotto il sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, allo scopo di garantire il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Vi è poi il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria, in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. È stato anche previsto l'ampliamento delle sezioni di polizia giudiziaria, con l'inserimento di agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato, anche per valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata ma diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nelle aree naturali protette.

Concludendo ricorda che è stata introdotta la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale, introdotta nell'ordinamento nel 1986, nella considerazione che, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica.

Il Presidente Massimo SCALIA ritiene che, dopo la relazione del senatore Lubrano Di Ricco, gli interventi dei commissari possano essere svolti in una prossima seduta della Commissione, al fine di predisporre un documento comune da inviare eventualmente alle competenti Commissioni di merito ed al Governo. In una fase successiva, potrà essere valutata l'ipotesi della predisposizione di distinti progetti di legge, che potranno essere sottoscritti dai commissari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B37ª, 0004°)

Il Presidente Massimo SCALIA comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 13 gennaio scorso ha deciso di nominare consulente della Commissione l'avvocato Maurizio Balletta.

Fa presente che il 9 e 10 marzo prossimi, nella sala del Cenacolo di vicolo Valdina, la Commissione organizzerà un convegno sulla politica dei rifiuti nel nostro Paese e sull'attuazione dei decreti legislativi nn. 22 e 389 del 1997: il programma definitivo è in via di predisposizione. Appena disponibile, sarà inviato a tutti i commissari.

Ricorda che una delegazione della Commissione si recherà in alcune province abruzzesi il 23 e 24 febbraio prossimi, per effettuare sopralluoghi in impianti di smaltimento dei rifiuti e per svolgere delle audizioni: invita i commissari a far pervenire agli uffici di segreteria la loro disponibilità.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 27 gennaio 1998, alle ore 13,30, per ascoltare gli assessori all'ambiente della regione Lombardia, della provincia e del comune di Milano, il presidente dell'AMSA di Milano ed il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 9.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO (R027 000, B26°, 0002°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, dopo aver chiamato il deputato Rino Piscitello a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio, indice la votazione.

Comunica il risultato della votazione: presenti e votanti 11; hanno ottenuto voti Francesco MORO: 4; Rinaldo BOSCO: 1; Anna Maria DE LUCA: 1; Rino PISCITELLO: 1; Helga THALER AUSSERHOFER: 1; schede bianche: 3.

Proclama quindi eletto Segretario il senatore Francesco MORO.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Alberto La Volpe ed il Sottosegretario di Stato per la sanità Monica Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, B31^a, 0002°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito in data 21 gennaio 1998 tale richiesta alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dà il benvenuto al deputato Paola Manzini, chiamata a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Mario Oliverio, dimissionario.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia» in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, B31^a, 0007^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 1998. Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, esprimendo il parere sugli emendamenti presentati (*vedasi Allegato 2*), ricorda che la proposta di parere favorevole depositata è priva di osservazioni o condizioni, poichè lo schema in esame recepisce nel suo contenuto le considerazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge «Disciplina della Società di cultura La Biennale di Venezia», approvato dal Senato e dalla VII Commissione della Camera in sede referente.

Rileva che l'unica perplessità che potrebbe sorgere riguarda la necessità di un iter rapido per l'esame del provvedimento legislativo che recepisce l'ex articolo 26 del suddetto disegno di legge in merito alle disposizioni tributarie. A tal proposito, fa presente quanto già precisato nella premessa della proposta di parere, dove si chiarisce che la disciplina tributaria de La Biennale è contenuta nell'emendamento del Governo al disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario» (A.S. 2574), attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante.

Passando all'esame degli emendamenti presentati, constata che emergono due ordini di problemi, il primo relativo al rapporto tra la partecipazione del settore pubblico e di quello privato in seno al Consiglio di amministrazione, il secondo relativo alle attività permanenti ed alle attività temporanee de La Biennale.

Relativamente al primo aspetto, richiama quanto precisato dal Presidente Vincenzo Cerulli Irelli nel corso della precedente seduta sulla privatizzazione degli enti pubblici, intessa come cessazione della disciplina di diritto pubblico ed applicazione a tali enti della normativa del codice civile. Fa, inoltre presente, l'importanza della presenza dei soggetti privati, che vogliano contribuire con atti di liberalità alle attività culturali de La Biennale: tale presenza non può, allo stato, però, riflettersi in una composizione del Consiglio di amministrazione diversa da quella proposta dal Governo.

Quanto al secondo aspetto, invece, rileva che già nello schema di decreto emerge chiaramente che i direttori di settore possono anche non essere i curatori delle manifestazioni temporanee de La Biennale. Ritiene che l'impostazione dello schema di decreto in titolo sia preferibile al dualismo proposto dall'onorevole Bonato tra settori permanenti ed iniziative culturali a carattere temporaneo.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di inserire un ulteriore settore per le attività permanenti di proposta e dibattito internazionale sui grandi temi che attraversano la vita culturale nel mondo (emendamento Bonato 2), fa presente che la previsione di sei settori di attività culturale e di un settore permanente di ricerca, rappresentato dall'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), è da ritenersi esaustiva. Non è necessario aggiungere all'ASAC una distinta sezione che, per le sue funzioni promozionali, investe trasversalmente tutti i settori de La Biennale.

Conclude, pertanto, esprimendo parere negativo su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Alberto LA VOLPE, concordando con le osservazioni del relatore, aggiunge, relativamente alla presenza dei privati all'interno della Società di cultura, che essa è un ente privato il cui «socio di maggioranza» è un soggetto pubblico con maggioranza pubblica. Richiamando anch'egli le osservazioni del Presidente Vincenzo Cerulli Irelli nella precedente seduta, ribadisce la necessità della presenza pubblica nella fase di avvio del processo di privatizzazione di un ente pubblico, rinviando ad una maggiore ed auspicabile futura partecipazione dei privati l'ulteriore evoluzione normativa.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI esprime apprezzamento sulla proposta di parere del relatore, ricordando di aver partecipato all'esame del disegno di legge il cui contenuto è oggi recepito nello schema di decreto in titolo. Preannuncia voto contrario sugli emendamenti presentati, condividendo pienamente le osservazioni del relatore Fabrizio Bracco e del Sottosegretario Alberto La Volpe. Apprezza, però, il confronto leale e proficuo che si è sviluppato con l'opposizione sul provvedimento in esame.

Il deputato Raffaele MAROTTA condivide le linee fondamentali del provvedimento del Governo e le osservazioni formulate dal relatore Fabrizio Bracco sugli emendamenti. Ribadisce la sua posizione – annunciata nella precedente seduta – sulla necessità che in futuro sia garantita la maggiore partecipazione dei soggetti privati nel patrimonio dell'ente è, quindi, nella gestione e nel Consiglio di amministrazione.

Il deputato Franco BONATO, richiamandosi alle considerazioni del relatore sui suoi emendamenti, fa presente, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista, la necessità di chiarire meglio la distinzione, peraltro già presente nel testo del Governo, tra direttore di settore e curatore di manifestazioni temporanee.

Precisa, poi, che è opportuno inserire nel parere l'esigenza di rappresentare una attività ulteriore de La Biennale, ritenendo che il rinvio allo Statuto – previsto all'articolo 13, comma 2, dello schema di decreto – per la definizione di ulteriori campi di ricerca non possa considerarsi esaustivo della suddetta esigenza.

Il deputato Raffaele MAROTTA non condivide la necessità della creazione di un ulteriore settore di attività della Biennale che concerne una funzione trasversale che è già nelle competenze dei singoli settori.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI, associandosi alle osservazioni del relatore Fabrizio Bracco, dichiara di non condividere l'emendamento Bonato.3 in quanto la soppressione proposta – all'articolo 15, comma 1 – delle parole «presso la quale i direttori», fino alle parole «a carattere continuativo», fa venir meno la interdisciplinarietà che si vuole garantire tra i vari settori de La Biennale.

Il deputato Fabrizio BRACCO, *relatore*, raccogliendo le osservazioni fin qui svolte, ritiene di poter inserire nel parere le seguenti osservazioni: *a*) «prevedere con maggiore chiarezza forme di collaborazione permanente con istituzioni, università e centri culturali internazionali, anche al fine di promuovere forme di scambio tra i vari settori artistici, coerenti con le esigenze di multidisciplinarietà che caratterizzano le arti contemporanee»; *b*) «chiarire meglio la possibilità di distinguere i direttori delle attività permanenti, che costituiscono le attività fondamentali dell'Ente, dai curatori delle manifestazioni temporanee, precisandone meglio le competenze».

La Commissione concorda.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione l'emendamento Magnalbò ed altri 1.

La Commissione respinge.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo, altresì, atto del ritiro degli emendamenti del deputato Franco Bonato 2, 3 e 4, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

«LA COMMISSIONE

considerato che:

- 1) l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;
- 2) la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11, tra gli enti oggetto dei provvedimenti di riordino, si riferisce specificamente agli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza;
- 3) tra i principi e i criteri della delega si indicano la trasformazione di tali enti in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, la razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione;
- 4) con tale riordino si pongono le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti di intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;
- 5) per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli operanti nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente e unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica;
- 6) tra i principali elementi di novità del disegno del Governo sono da segnalare: *a)* la scelta di trasformare gli enti in persone giuridiche di diritto privato, ritenendo questa particolare forma giuridica più adeguata agli obiettivi di qualità ed efficienza che si vogliono raggiungere;

- b) la semplificazione degli organi, riducendone numero e componenti; c) la chiara separazione tra gestione e direzione culturale con la costituzione di organi distinti. Tali criteri rispondono pienamente ai criteri indicati nella delega;
- 7) la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione internazionale d'arte, trasformata in Ente autonomo nel 1930, ha ricevuto la sua attuale disciplina nel 1973 con la legge n. 438;
- 8) ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, la struttura e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedono un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'Ente, il cui grande prestigio è universalmente noto, alle nuove esigenze dell'attuale contesto sociale e culturale, nazionale e internazionale;
- 9) di tali necessità sono da tempo consapevoli il mondo della cultura, le forze politiche e l'opinione pubblica più avvertita, tanto che da tempo si dibattono ipotesi di riforma dell'Ente e già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge modificative degli attuali assetti:
- 10) il Governo, deciso ad intervenire sull'assetto complessivo dell'Ente evitando il ricorso a misure parziali, ha presentato fin dal settembre 1996 un disegno di legge «Disciplina della società di cultura Biennale di Venezia». Il testo del Governo è stato esaminato e licenziato nel maggio 1997 dal Senato ed ha iniziato il suo iter alla Camera, dove è stato esaminato dalla VII Commissione ed inviato per la definitiva approvazione all'Aula;
- 11) lo schema di decreto riprende integralmente, salvo per le norme di carattere tributario (*ex* articolo 26 del disegno di legge), il testo ampiamente vagliato dal Senato e dalla Camera, con tutte le modifiche che sono state apportate nel corso del dibattito parlamentare;
- 12) il Governo ha inteso esercitare legittimamente la delega sopraggiunta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 per favorire una più rapida entrata in vigore del testo vagliato dalle Camere, facendo così uscire da uno stato di grave incertezza una delle principali istituzioni culturali del Paese;
- 13) le disposizioni tributarie, finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati, non inserite in questo provvedimento per difetto di delega, sono già state presentate come emendamento del Governo al disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario» (A.S. 2574) attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) prevedere con maggiore chiarezza forme di collaborazione permanente con istituzioni, università e centri culturali internazionali, anche al fine di promuovere forme di scambio tra i vari settori artistici, coerenti con le esigenze di multidisciplinarietà che caratterizzano le arti contemporanee;

b) chiarire meglio la possibilità di distinguere i direttori delle attività permanenti, che costituiscono le attività fondamentali dell'Ente, dai curatori delle manifestazioni temporanee, precisandone meglio le competenze».

Schema di decreto legislativo in materia di riordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59

(Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, B31^a, 0008^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 1998.

Il senatore Michele BONATESTA rileva che il provvedimento in esame rappresenta una profonda distorsione, se non addirittura un abuso, dei pur ampi poteri che la legge 15 marzo 1997, n. 59 ha delegato al Governo.

Richiamando le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge n. 59 del 1997 tra le quali vi è una stretta correlazione, fa presente che le modificazioni all'ordinamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al fine di migliorarne la capacità di operare come «strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario», non possono essere operate in assenza di un trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

Dopo aver ricordato il processo di regionalizzazione del settore sanitario, rileva che in tale quadro è maturata la decisione di costituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, definita con chiarezza dal Ministro per la funzione pubblica pro tempore come «il necessario momento di raccordo tra le competenze statali e le competenze regionali e collocato perciò in una posizione di terziarietà, destinata a consentirgli di svolgere in modo autonomo il suo ruolo di servizio di ausiliarietà tanto nei confronti dello Stato quanto nei confronti degli organismi regionali».

Ritiene che il riordino delle funzioni dell'Agenzia con il provvedimento in esame deve essere valutato sotto un profilo di coerenza e armonizzazione con i nuovi criteri introdotti dalla legge n. 59 del 1997, in relazione all'indubbia finalità di ampliamento delle competenze regionali che con dette leggi il Parlamento ha inteso perseguire. Rileva, a tal proposito, che – rispetto alle originarie funzioni di collaborazione, consulenza e supporto nei confronti delle regioni – vengono con il testo all'esame introdotti nuovi compiti del tutto diversi, finalizzati al controllo e alla predisposizione di veri e propri interventi correttivi sulla organizzazione e sulla gestione dei servizi da parte delle stesse regioni: in luogo del decentramento di funzioni verso le regioni sembrerebbe attuarsi un processo inverso di accentuazione delle funzioni di competenza statale.

Tale innovazione desta perplessità sul duplice piano della compatibilità di dette funzioni sia con i criteri fissati dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, sia con la sfera delle competenze attribuite alle regioni dalla Carta Costituzionale.

Richiama la sentenza n. 128 del 24 marzo 1994 in cui la Corte Costituzionale ha sostenuto che il decreto legislativo 266/1993 non si poneva in contrasto con l'esigenza che fossero garantite pienezza ed effettività delle funzioni regionali in materia sanitaria. In particolare, la Corte ritenne escluse le competenze conferite al Ministero della sanità in ordine alla verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e le attribuzioni riconosciute all'Agenzia in ordine ai compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi nonchè di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione e nelle forniture fossero tali da configurare forme di controllo in senso proprio, diverse da quelle delineate in sede costituzionale e pertanto suscettibili di limitare indebitamente l'autonomia regionale.

Conseguentemente il conferimento di siffatte nuove attribuzioni all'Agenzia sembrerebbe destinato a riaprire inevitabilmente un nuovo contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale.

Fa presente la discrepanza tra dotazione organica e dotazione di fatto del personale dell'Agenzia, a cui si aggiunge l'insufficienza delle risorse finanziaria dell'Agenzia.

Per quanto concerne, poi, le modifiche delle norme sulla composizione degli organi e sulla loro durata (nel decreto legislativo si introduce il limite di età di settanta anni per tutti i componenti degli organi dell'Agenzia), fa presente che tale limite di età dalla cessazione dalla carica non ha precedenti nella disciplina normativa concernente istituzioni analoghe all'Agenzia.

Nè potrebbe ritenersi che il pertinente riferimento normativo sia da ricercare nelle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardante il limite di età per l'esercizio delle funzioni di direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere fissato in 70 anni, perchè si tratta in tale caso di un rapporto di lavoro rinnovabile e perciò diverso rispetto a quello del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressamente dichiarato non rinnovabile dalle norme istitutive della stessa Agenzia.

Quanto all'attuale Direttore dell'Agenzia, che, a seguito della nomina disposta con DPCM 2 novembre 1994, è stato assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale avente decorrenza 2 gennaio 1995, ai sensi dell'attuale disciplina normativa dettata dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, rileva che tale contratto, per espressa pattuizione, può risolversi, oltre che in caso di assenza o impedimento che si protragga oltre sei mesi, solo quando «ricorrano gravi motivi inerenti alla regolarità della gestione o all'osservanza di disposizioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione». In queste circostanze, il contratto stabilisce che «nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso». Poichè è il decreto legislativo che induce al recesso e non la volontà o

il comportamento del Direttore, occorre stabilire con chiarezza il diritto di quest'ultimo ad ottenere l'indennità di recesso.

Per quanto concerne i componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo e la loro durata in carica limitata ad un triennio, si deve sottolineare che per la generalità degli enti pubblici, ivi compresi tutti quelli del settore sanitario, vige il criterio del mandato quinquennale, non vengono stabiliti i limiti di età e non si richiede una specifica competenza nel settore. Non si comprende, perciò, quale sia l'esigenza che suggerisce la limitazione di durata per l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Non sembra neppure persuasiva la motivazione che con le previste innovazioni della disciplina sulla composizione degli organi si rafforzano gli strumenti di collaborazione reciproca tra Stato e Regioni, in sintonia con gli indirizzi contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) della legge n. 59.

Pur sorvolando sulla necessità di una correlazione tra l'articolo 3 e l'articolo del provvedimento in titolo, fa presente che la disciplina attuale sull'ordinamento dell'Agenzia già assicura l'equilibrata rappresentanza dello Stato e delle regioni nel consiglio di amministrazione (tre componenti su sei sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni), mentre l'intesa sulla nomina del direttore è già stata prevista dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. Innovativa resta solo l'estensione anche alla nomina del presidente – in precedenza espressa dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito – del criterio dell'intesa già previsto per il direttore.

Per quanto concerne l'attribuzione all'Agenzia del compito di esprimere parere obbligatorio nei provvedimenti finalizzati alla adozione da parte del Consiglio dei Ministri, di provvedimenti sostitutivi nei casi di inadempienza delle regioni e province autonome rispetto ad obblighi derivanti dalle normative di attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1997, n. 421, osserva che essa comporta lo svolgimento di un'attività consultiva che nel disegno di legge di delega per la realizzazione del Servizio Sanitario nazionale (A.C. 4230), attualmente all'esame della XII Commissione affari sociali della Camera, viene subordinata alla consultazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni.

Il sottosegretario di Stato per la sanità, senatrice Monica BETTONI BRANDANI, dichiara che nel testo di schema di decreto legislativo in suo possesso, che presume coincidere con quello deliberato dal Consiglio dei Ministri, non figura il sesto comma dell'articolo 2 - che recita: «al compimento del settantesimo anno di età i componenti degli organi dell'Agenzia cessano dalla carica e sono sostituiti con la stessa modalità di nomina».

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che il comma in questione è presente nel testo ufficialmente trasmesso dal Presidente del Consiglio alle Camere in data 19 dicembre 1997 ed assegnato alla Commissione in data 8 gennaio 1998. In merito sarà sua cura chiedere chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO ritiene razionale che alla base del rafforzamento dell'autonomia regionale – che si intende attuare con la legge 15 marzo 1997, n. 59 – si unisca una fase di rafforzamento di un organo centrale, quale l'Agenzia per i servizi sanitari regionali che diventa punto di raccordo finalizzato ad avere, in tempo reale, una visione generale ed unitaria della gestione del servizio sanitario nelle varie regioni e della spesa sostenuta.

Rileva che la previsione del settantesimo anno di età come limite di età per i componenti degli organi dell'Agenzia è da ritenersi incongruo visto che la carica di direttore dell'Agenzia non nasce da una progressione di carriera, ma da una scelta che, in quanto tale, non si può limitare.

Conclude, osservando che appare opportuno eliminare l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame il riferimento ad «eventuali» decreti legislativi, essendo l'emanazione futura di decreti legislativi in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il deputato Raffaele MAROTTA fa presente, nel caso sia ancora sussistente il comma 6 dell'articolo 2, l'opportunità di una norma transitoria che preveda l'applicazione dello stesso alla scadenza degli incarichi attualmente conferiti.

Conclude, esprimendo perplessità sulle considerazioni del senatore Michele Bonatesta relative ad una riduzione dell'autonomia regionale all'interno del provvedimento in esame.

Il deputato Giacomo GARRA precisando che in sede di legislazione delegata non è ammissibile incidere sull'ordinamento costituzionale, fa presente le sue preoccupazioni riguardo al potere sostitutivo nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Mentre è ammissibile la previsione con legge ordinaria di un potere sostitutivo nei confronti delle regioni a statuto ordinario, occorre una previsione costituzionale per l'attività sostitutiva nei confronti delle autonomie speciali, vista la collocazione nella gerarchia delle fonti dei loro provvedimenti normativi. Auspica che in sede di parere tale questione venga chiarita.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI richiamandosi alle osservazioni del deputato Garra fa presente che lo schema di decreto in esame prevede solamente il parere obbligatorio dell'Agenzia sui provvedimenti del Consiglio dei Ministri di sostituzione delle amministrazioni regionali delle province autonome in caso di loro inadempienza relativamente alle misure loro attribuite in tema di legislazione sanitaria. Pertanto non è possibile incidere sull'aspetto rilevato dall'onorevole Garra, che concerne piuttosto la legge delega 23 dicembre 1992, n. 421.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ fa presente che due ordini di perplessità.

In primo luogo, non comprende come sia pensabile far rientrare lo schema di decreto in esame nell'ambito della attuazione della legge n. 59 del 1997 che prevede attribuzioni di funzioni ad enti locali quali regioni, province, comuni, comunità montane ed altri enti locali: non sembra che l'organismo dell'Agenzia per i servizi sanitari e regionali possa rientrare tra tali categorie.

In secondo luogo, rileva a proposito della dicotomia tra la delega al trasferimento di funzioni alle regioni e la riserva di funzioni allo Stato di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che l'Agenzia per i servizi sanitari svolge compiti di rilievo nazionale che sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 e, quindi, dalla delega al trasferimento di funzioni alle regioni.

Il Sottosegretario per la sanità, senatrice Monica BETTONI BRAN-DANI, ringraziando per l'attenzione riservata allo schema di decreto in esame, si scusa per l'equivoco relativo al comma 6 dell'articolo 2 sul limiti di età per i componenti degli organi dell'Agenzia, provocando, così, un vivace dibattito su una questione che potrebbe non sussistere. In tal senso sarà sua cura attivarsi per un immediato chiarimento.

Ad ogni modo fa presente che la previsione di un limite di età non è inusuale nel settore sanitario, se si considera che esso è previsto per i direttori generali delle Unità Sanitarie Locali. Pertanto la previsione del comma 6 dell'articolo 2, qualora fosse stata effettivamente inserita nello schema di decreto, non sarebbe da considerarsi una misura vessatoria, rientrando in una impostazione generale nel Servizio Sanitario Nazionale.

Entrando nel merito del provvedimento, e con la riserva di intervenire ulteriormente al termine della discussione sulle linee generali, fa presente che già il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 66, che ha istituito l'Agenzia aveva posto all'attenzione la necessità di un raccordo tra l'amministrazione centrale e il sistema delle autonomie regionali nell'ambito del settore della sanità. Con il provvedimento in esame il Governo intende rafforzare tale raccordo, al fine di realizzare un monitoraggio completo sulla gestione del servizio sanitario nelle varie regioni.

Tale esigenza emerge dalla necessità di garantire la prestazione sanitaria ad ogni singolo cittadino in ogni parte del territorio nazionale al fine di tutelare pienamente un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute. Il monitoraggio svolto dall'Agenzia si pone, pertanto, come servizio di informazione trattandosi di uno strumento attraverso il quale si intende garantire quella giustizia sociale che è indispensabile in un settore costituzionalmente garantito, come quello della sanità.

Il deputato Giacomo GARRA auspica un raccordo effettivo tra le autonomie regionali e l'amministrazione centrale proprio al fine di consentire una tutela del diritto alla salute uniforme su tutto il territorio nazionale.

La seduta termina alle ore 15.

Allegato 1

Proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

LA COMMISSIONE

considerato che:

- 1) l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;
- 2) la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11, tra gli enti oggetto dei provvedimenti di riordino, si riferisce specificamente agli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza;
- 3) tra i principi e i criteri della delega si indicano la trasformazione di tali enti in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, la razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione;
- 4) con tale riordino si pongono le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti di intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;
- 5) per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli operanti nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente e unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica;
- 6) tra i principali elementi di novità del disegno del Governo sono da segnalare: *a*) la scelta di trasformare gli enti in persone giuridiche di diritto privato, ritenendo questa particolare forma giuridica più adeguata agli obiettivi di qualità ed efficienza che si vogliono raggiungere; *b*) la semplificazione degli organi, riducendone numero e componenti; *c*) la chiara separazione tra gestione e direzione culturale con la costituzione di organi distinti. Tali criteri rispondono pienamente ai criteri indicati nella delega;
- 7) la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione internazionale d'arte, trasformata in Ente autonomo nel 1930, ha ricevuto la sua attuale disciplina nel 1973 con la legge n. 438;
- 8) ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, la struttura e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedono un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'Ente, il cui grande prestigio è universalmente noto, alle nuove esigenze dell'attuale contesto sociale e culturale, nazionale e internazionale;
- 9) di tali necessità sono da tempo consapevoli il mondo della cultura, le forze politiche e l'opinione pubblica più avvertita, tanto che

da tempo si dibattono ipotesi di riforma dell'Ente e già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge modificative degli attuali assetti;

- 10) il Governo, deciso ad intervenire sull'assetto complessivo dell'Ente evitando il ricorso a misure parziali, ha presentato fin dal settembre 1996 un disegno di legge «Disciplina della società di cultura Biennale di Venezia». Il testo del Governo è stato esaminato e licenziato nel maggio 1997 dal Senato ed ha iniziato il suo iter alla Camera, dove è stato esaminato dalla VII Commissione ed inviato per la definitiva approvazione all'Aula;
- 11) lo schema di decreto riprende integralmente, salvo per le norme di carattere tributario (*ex* articolo 26 del disegno di legge), il testo ampiamente vagliato dal Senato e dalla Camera, con tutte le modifiche che sono state apportate nel corso del dibattito parlamentare;
- 12) il Governo ha inteso esercitare legittimamente la delega sopraggiunta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 per favorire una più rapida entrata in vigore del testo vagliato dalle Camere, facendo così uscire da uno stato di grave incertezza una delle principali istituzioni culturali del Paese;
- 13) le disposizioni tributarie, finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati, non inserite in questo provvedimento per difetto di delega, sono già state presentate come emendamento del Governo al disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario» (A.S. 2574) attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante:

Esprime parere favorevole.

Allegato 2

Emendamenti alla proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Si propone di aggiungere alle parole «esprime parere favorevole» le seguenti: «unitamente alla seguente osservazione: il Consiglio di Amministrazione dovrebbe avere composizione paritetica tra pubblico e privato».

1. Magnalbò, Bonatesta, Migliori, Carrara, Zacchera

Si propone di aggiungere la seguente condizione:

- a) Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
- «1. La Società di cultura ha un settore permanente di ricerca, documentazione e conservazione rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), un settore per le attività permanenti di proposta e dibattito internazionale sui grandi temi che traversano la vita della cultura nel mondo e sei settori finalizzati alla definizione e organizzazione con cadenza almeno biennale delle manifestazioni di rilievo internazionale nei settori artistici relativi ai campi dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro».

2. Bonato

Si propone di aggiungere la seguente condizione:

b) All'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole da: «presso la quale i direttori» fino alle parole: «a carattere continuativo».

3. Bonato

Si propone di aggiungere la seguente condizione:

c) Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Settore per le attività permanenti)

- 1. Il settore per le attività permanenti ha il compito di individuare, tematizzare e dibattere ai più alti livelli internazionali i grandi temi e i più forti problemi emergenti nella vita della cultura, nella sua produzione e diffusione. Ha rapporti permanenti con le università e i principali centri culturali nel mondo, è gestito da un direttore che si avvale di un comitato di esperti da lui scelti in accordo con il consiglio di amministrazione della Società di cultura.»
- 4. Bonato

Allegato 3

Parere approvato dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura la Biennale di Venezia», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

LA COMMISSIONE

considerato che:

- 1) l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce al Governo la delega per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici nazionali;
- 2) la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11, tra gli enti oggetto dei provvedimenti di riordino, si riferisce specificamente agli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza;
- 3) tra i principi e i criteri della delega si indicano la trasformazione di tali enti in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, la razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione;
- 4) con tale riordino si pongono le basi per una riforma, da tempo attesa, dei diversi strumenti di intervento pubblico nella produzione e nella diffusione della cultura;
- 5) per gli enti della Presidenza del Consiglio, in particolare per quelli operanti nel settore dello spettacolo, si è preferito procedere per singoli decreti, pur nel quadro di una coerente e unitaria visione delle forme e delle modalità dell'iniziativa pubblica;
- 6) tra i principali elementi di novità del disegno del Governo sono da segnalare: *a*) la scelta di trasformare gli enti in persone giuridiche di diritto privato, ritenendo questa particolare forma giuridica più adeguata agli obiettivi di qualità ed efficienza che si vogliono raggiungere; *b*) la semplificazione degli organi, riducendone numero e componenti; *c*) la chiara separazione tra gestione e direzione culturale con la costituzione di organi distinti. Tali criteri rispondono pienamente ai criteri indicati nella delega;
- 7) la Biennale di Venezia, nata nel 1893 come esposizione internazionale d'arte, trasformata in Ente autonomo nel 1930, ha ricevuto la sua attuale disciplina nel 1973 con la legge n. 438;
- 8) ad oltre venti anni da tale intervento legislativo, l'organizzazione complessiva, la struttura e l'ordinamento giuridico della Biennale richiedono un nuovo intervento organico, tale da adeguare l'Ente, il cui grande prestigio è universalmente noto, alle nuove esigenze dell'attuale contesto sociale e culturale, nazionale e internazionale;
- 9) di tali necessità sono da tempo consapevoli il mondo della cultura, le forze politiche e l'opinione pubblica più avvertita, tanto che

da tempo si dibattono ipotesi di riforma dell'Ente e già nelle passate legislature sono state presentate proposte di legge modificative degli attuali assetti;

- 10) il Governo, deciso ad intervenire sull'assetto complessivo dell'Ente evitando il ricorso a misure parziali, ha presentato fin dal settembre 1996 un disegno di legge «Disciplina della società di cultura Biennale di Venezia». Il testo del Governo è stato esaminato e licenziato nel maggio 1997 dal Senato ed ha iniziato il suo iter alla Camera, dove è stato esaminato dalla VII Commissione ed inviato per la definitiva approvazione all'Aula;
- 11) lo schema di decreto riprende integralmente, salvo per le norme di carattere tributario (*ex* articolo 26 del disegno di legge), il testo ampiamente vagliato dal Senato e dalla Camera, con tutte le modifiche che sono state apportate nel corso del dibattito parlamentare;
- 12) il Governo ha inteso esercitare legittimamente la delega sopraggiunta con la legge 15 marzo 1997, n. 59 per favorire una più rapida entrata in vigore del testo vagliato dalle Camere, facendo così uscire da uno stato di grave incertezza una delle principali istituzioni culturali del Paese;
- 13) le disposizioni tributarie, finalizzate ad agevolare la partecipazione dei privati, non inserite in questo provvedimento per difetto di delega, sono già state presentate come emendamento del Governo al disegno di legge «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario» (A.S. 2574) attualmente all'esame della Commissione Finanze del Senato in sede deliberante:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) prevedere con maggiore chiarezza forme di collaborazione permanente con istituzioni, università e centri culturali internazionali, anche al fine di promuovere forme di scambio tra i vari settori artistici, coerenti con le esigenze di multidisciplinarietà che caratterizzano le arti contemporanee;
- b) chiarire meglio la possibilità di distinguere i direttori delle attività permanenti, che costituiscono le attività fondamentali dell'Ente, dai curatori delle manifestazioni temporanee, precisandone meglio le competenze.